




An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence



Volume 2
Number 1
June 2022

Bologna
University Press



Direzione/Editors: A. Banfi (Univ. Bergamo), G. Luchetti (Univ. Bologna), M. Ricciardi (Univ. Milano Statale).

Comitato Direttivo/Editorial Board: M. Brutti (Univ. Roma Sapienza), A. Calore (Univ. Brescia), E. Cantarella (Univ. Milano Statale), E. Chevreau (Univ. Paris Panthéon), M. Miglietta (Univ. Trento), E. Stolfi (Univ. Siena).

Comitato Scientifico/Scientific Committee: Francisco J. Andrés Santos (Univ. Valladolid), Martin Avenarius (Univ. Köln), Ulrike Babusiaux (Univ. Zürich), Christian Baldus (Univ. Heidelberg), Maurizio Bettini (Univ. Siena), Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza), Mauro Bonazzi (Univ. Utrecht), Amelia Castresana Herrero † (Univ. Salamanca), Marco Cavina (Univ. Bologna), Orazio Condorelli (Univ. Catania), Pietro Costa (Univ. Firenze), Wojciech Dajczak (Univ. Poznań), Lucio De Giovanni (Univ. Napoli Federico II), Oliviero Diliberto (Univ. Roma Sapienza), Athina Dimopoulou (Nat. Kap. Univ. Athens), Elio Dovere (Univ. Napoli Parthenope), Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore), Giuseppe Falcone (Univ. Palermo), Michael Gagarin (Texas Univ.), Jean-François Gerkens (Univ. Liège), Peter Gröschler (Univ. Mainz), Alejandro Guzmán Brito † (Pont. Univ. Cat. Valparaiso), Akira Koba (Univ. Tokyo), Umberto Laffi (Univ. Pisa-Accad. Naz. Lincei), Andrea Lovato (Univ. Bari), William N. Lucy (Univ. Durham), Lauretta Maganzani (Univ. Milano Cattolica), Valerio Marotta (Univ. Pavia), Thomas McGinn (Vanderbilt Univ.), Guido Melis (Univ. Roma Sapienza), Carlo Nitsch (Univ. Napoli Federico II), Antonio Padoa-Schioppa (Univ. Milano Statale), Javier Paricio Serrano (Univ. Complutense Madrid), Aldo Petrucci (Univ. Pisa), Johannes Platschek (Univ. München), Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II), Gianni Santucci (Univ. Bologna), Nicoletta Sarti (Univ. Bologna), Aldo Schiavone (ERC-Univ. Roma Sapienza), Alessandro Somma (Univ. Roma Sapienza), Gerhard Thür (Öst. Akad. d. Wiss.), Eduardo Vera-Cruz Pinto (Univ. Lisboa).

Comitato di Redazione: T. Beggio, P. Biavaschi, F. Bonin, P. Carvajal, A. Cirillo, G. Cossa, S. Di Maria, M. Fino, O. Galante, E. Marelli, F. Mattioli, A. Nitsch, I. Pontoriero, J. Ruggiero, E. Sciandrello, F. Tamburi, G. Turelli.



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence

Volume 2
Number 1
June 2022

Specula Iuris è resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell'Università degli Studi di Milano.

Direttore Responsabile

Giovanni Luchetti

Editorial office

email: redazione@speculaiuris.it

Web page

<http://www.speculaiuris.it>

Print subscription (2 issues)

€ 100

Subscription office

ordini@buonline.com

Publisher

Fondazione Bologna University Press

Via Saragozza, 10

40123 Bologna (Italy)

tel.: +39 051 232882

fax: +39 051 221019

ISSN: 2784-9155

ISSN online: 2785-2652

ISBN: 979-12-5477-195-2

ISBN online: 979-12-5477-196-9

Doi: doi.org/10.30682/specula0201

Registrazione

Tribunale di Bologna, n. 8567 del 03/06/2021

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza

Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0

One year after the first publication, paper are licensed under a

Creative Commons attribution CC-BY-NC-SA 4.0

Graphic Layout

DoppioClickArt – San Lazzaro (BO)

Cover

L'autore allo scrittoio, miniatura tratta dal *Roman de la Rose* di Guillaume de Lorris e Jean de Meun, 1490 ca., Londra, British Library, Harley MS 4425, f. 133r.

Sommario

DIRITTI ANTICHI

Preliminary Soundings on the Roman Origins of the Juristic Concept «Possession» 7
AKIRA Koba

Ad municipalem: una formulazione in bilico tra legislazione e giurisprudenza 45
GIOVANNI COSSA

LE TRADIZIONI GIURIDICHE

Bluhmesche Massentheorie und konkurrierende Modelle
Fragen zur Rolle von *libri institutionum* und *regularum* 89
CHRISTIAN BALDUS, ROBIN REPNOW

Le finzioni nella giurisprudenza romana 109
MASSIMO BRUTTI

DISACCORDI

Oltre il mito. Il Manifesto di Ventotene nel prisma del pensiero neoliberale 177
ALESSANDRO SOMMA

DIRITTI ANTICHI

Ad municipalem: una formulazione in bilico tra legislazione e giurisprudenza

Giovanni Cossa

Dipartimento di Giurisprudenza, Siena

Abstract (Italiano)

L'espressione '*Ad municipalem*' è molto rara nelle fonti giuridiche romane: essa compare nella legislazione giustiniana ma anche come titolo di una breve opera attribuita a Paolo. L'esame di quest'ultima, a partire dai pochi testi in tema di *excusatio tutelae*, diviene funzionale all'indagine sull'origine e sul valore di tale espressione: ciò porta a confrontarsi con la complessiva ricostruzione offerta in merito da Grelle, e a sottoporne a verifica i presupposti sulla base dello studio esegetico dei frammenti.

Parole chiave: *Ad municipalem*, Paolo, libri singulares, *excusatio tutelae*

Abstract (English)

The expression 'Ad municipalem' is very rare in Roman legal sources: it appears in Justinian legislation but also as the title of a small work attributed to Paul. The examination of this one, starting with the survey on the few surviving texts concerning excusatio tutelae, becomes functional to the investigation of the origin and value of that expression: this leads to a meditation about the overall reconstruction offered by Grelle in this regard, and to the verification of its assumptions on the basis of the exegetical study of the fragments.

Keywords: *Ad municipalem*, Paul, libri singulares, *excusatio tutelae*

1. Il punto di arrivo e, al tempo stesso, di partenza

Sono ormai trascorsi quasi vent'anni dalla pubblicazione di un breve ma significativo saggio di Francesco Grelle sulla terminologia adottata dalla normativa giustiniana per riferirsi alla composita materia del diritto vigente nei *municipia*¹, a partire dall'impostazione del titolo digestuale *Ad municipalem et de incolis* (D. 50.1). In quel saggio si tracciava un suggestivo

¹ GRELLE 2003, p. 32 ss.

parallelo fra la specifica opzione lessicale e la presenza, nel patrimonio dei titoli ricondotti a giuristi del principato, di un'opera monografica attribuita a Paolo sotto il nome, appunto, di *Ad municipalem*, che si è tradizionalmente ritenuta afferente al medesimo ambito.

Volendone ripercorrere per sommi capi il tracciato logico, la ricognizione su Digesto, *Codex* e *constitutiones* coeve conduce l'Autore a evidenziare come il lemma '*municipalis*' venisse ivi usato con valore di sostantivo, e non di aggettivo cui sottintendere un *nomen* (in particolare '*lex*')². Tale valore troverebbe riscontro nella costruzione con la particella '*ad*' – adoperata nel contesto di const. Tanta 8c in modo del tutto equivalente al ben più diffuso '*de*'³ – e sarebbe espressivo di un'usanza riferibile a un'età senz'altro posteriore all'inizio del III secolo d.C. Esso risulta del tutto estraneo al vocabolario di Paolo⁴, mentre ricorre, invece, in testi imperiali emanati a partire dagli anni Venti del IV secolo da Costantino e Valentiniano⁵. In esse, però, '*municipalis*' non viene a designare il complessivo diritto di una comunità locale (il *municipium*), bensì i *municipes*, cioè gli individui che le appartengono⁶, quasi in forma di personificazione simbolica⁷. A costoro ci si riferirebbe invero anche nei diversi passaggi di *Tanta*/Δέδωκεν⁸, così da far concludere che pure nella rubrica di D. 50.1 la forma al singolare non rappresenterebbe una deviazione dal quadro generale. Quella forma, al contempo, sarebbe motivata dal desiderio di richiamarsi a un «precedente della letteratura giurisprudenziale», ossia al *liber singularis* paolino⁹. La denominazione di quest'ultimo, d'altronde, parrebbe denunciare un'origine molto vicina alle *constitutiones* tardo antiche che recano per prime l'accezione in parola. Con la seguente conclusione: che «l'operetta pseudopaolina proviene dalla stessa area geografica e dagli stessi ambienti nei quali si formano i funzionari della cancelleria occidentale che nella prima metà del quarto secolo si esprimono con la stessa, insolita accezione di '*municipalis*' come sostantivo»¹⁰. Tale esito presuppone ovviamente il rifiuto dell'autenticità

² GRELLE 2003, p. 36 ss. dà notizia anche delle voci di quanti – tra cui, con maggiore convinzione, SAVIGNY 1850, p. 354 ss. – avevano invece data per scontata l'elisione di '*lex*', specialmente nella titolazione della sezione digestuale. In relazione alla letteratura giurisprudenziale, TALAMANCA 2001, spec. p. 143 ss. ha passato in rassegna le molteplici testimonianze in cui il sintagma '*lex municipalis*' (o '*municipii*') si atteggiava a una peculiare normativa locale.

³ *Cetera autem omnia, quae ad municipales vel de decurionibus et muneribus vel publicis operibus vel nudinis et pollicitationibus ac diversis cognitionibus et censibus vel significatione verborum veteribus inventa sunt quaeque regulariter definita, in se recepit quinquagesimus, totius consummationis perfectus*. In proposito, si rinvia alla bibl. citata in COSSA 2018, p. 153 s. nt. 152.

⁴ Il giurista lo utilizza solo in quanto aggettivo e, anzi, quando ha necessità di menzionare una legge municipale, ricorre alla locuzione '*lex municipii*', come in (9 *ad ed.*) D. 3.4.6 pr.

⁵ Si tratta di C.Th. 8.12.3 (di Costantino, del 323) e poi di C.Th. 12.1.62 (di Valentiniano, del 364).

⁶ Sui profili semantici dei termini '*municipes*' e '*municipium*' si può rinviare a TALAMANCA 2006, spec. p. 489 ss., con richiamo delle rispettive definizioni antiche al fine di enuclearne i tratti distintivi. Cfr., nella stessa visuale, HUMBERT 2006, p. 3 ss.

⁷ Dati che si evincono da TLL s.v. *municipalis*, p. 1647 e da VIR s.v. *municipalis*, p. 2034 (su cui cfr. GRELLE 2003, p. 40). Si tratta di un'accezione che parrebbe coerente con l'uso che se ne fa nelle disposizioni di contorno alla pubblicazione dei *Digesta*: vd. *supra*, nt. 3. Un elenco dei modi per designare gli statuti locali, poi, in CRAWFORD 1998, p. 40 ss.

⁸ In breve, GRELLE 2003, p. 32 ss. rileva una certa divergenza di formulazioni tra la versione in greco di const. Δέδωκεν 8c (ὅπερ τε πολιτῶν), quella in latino di const. Tanta 8c (*ad municipales*) e infine la sua trasposizione in C. 17.2.8c (*pro municipalibus*): egli parla in proposito di «varianti d'autore indotte da motivi più o meno riconoscibili, talora semplicemente stilistici».

⁹ Così GRELLE 2003, p. 36.

¹⁰ GRELLE 2003, p. 48.

dell'*Ad municipalem*: vi si perviene non solo per via linguistica ma, congiuntamente, grazie a un esame – per quanto dichiaratamente sommario – del contenuto dei pochissimi passi tràditi, essenziale per affermarne la composizione in età (quanto meno) tardo-antica.

Si tratta – è indubbio – di un approccio molto interessante, in grado di gettare nuova luce sulla genesi e la natura di uno scritto giurisprudenziale di cui si è sempre lamentata una conoscenza nebulosa e insoddisfacente. Vi si riesce non tanto affrontandolo in modo diretto, o meglio facendo di questo la componente principale del metodo critico, bensì partendo da elementi esterni alla sostanza dello scritto, e attinenti piuttosto a quella che viene considerata la sua cornice compositiva. Occorre da subito riconoscere l'importanza di una simile prospettiva, che arricchisce la percezione dello storico ben oltre i limiti di una tradizione testuale – come in questo caso – assai confusiva¹¹. Nonostante ciò, proprio la parte relativa ai *fragmenta* si rivela sin troppo 'cursoria' rispetto al resto dell'indagine, e consiglia pertanto di tornare sul vaglio delle testimonianze, per ricavarne gli strumenti essenziali a stabilire la paternità dell'opera che le trasmette.

Ai rilievi linguistici esposti si può comunque aderire senza particolari remore: in effetti, sembra proprio che l'espressione '*ad municipalem*' fosse autosufficiente e in sé completa, e non nascondesse alcuna 'caduta'. Ricorrere cioè all'elisione di '*lex*' sarebbe stato poco congruo tanto nel nome di uno scritto giurisprudenziale, quanto nella formulazione di un titolo digestuale. Per il primo versante, il giudizio è assai influenzato dal completo isolamento del sintagma in questione nel panorama delle titolazioni a noi note: dato, questo, che non andrà sottostimato neppure nella logica del discorso sulla paternità¹². Tuttavia, se si amplia lo sguardo scorrendo l'elenco dei lavori accolti nel Digesto¹³, non si osserva alcuna crasi ipoteticamente paragonabile alla nostra¹⁴: un indizio sufficiente a testimoniare che, anche nel caso in esame, non vi sarebbe stato imbarazzo a esplicitare la parola 'legge'. Ma l'impressione che non si sia realizzata alcuna contrazione si corrobora anche grazie alla ricognizione dei *tituli* digestuali, per i quali è lecito giungere alla medesima conclusione¹⁵. La forma tràdita, insomma, si spiega molto meglio nel

¹¹ È tuttavia un invito che non ha trovato particolare seguito, specialmente negli studi sulla materia municipale, benché non siano certo mancati negli ultimi decenni i lavori su tale argomento. Essi si concentrano, però, sugli statuti locali oppure su istituti in essi riconosciuti e applicati. Si possono ricordare, tra gli altri, GALSTERER 2006, p. 31 ss.; GRELE 2006, p. 411 ss.; HUMBERT 2006, p. 3 ss.; MAININO 2006, p. 369 ss.; TALAMANCA 2006, p. 443 ss. (sulla base però di studi già presentati in ID. 2001, spec. p. 39 ss.); LAFFI 2007, spec. p. 187 ss. (con vari saggi); GONZÁLEZ 2012, p. 97 ss.; DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO 2014; LAMBERTI 2018, p. 463 ss. Per il periodo anteriore, mi sembra sufficiente rinviare alla puntuale ricognizione bibliografica svolta da LAMBERTI 2000, p. 248 ss. Un approccio diverso, incentrato sulla riflessione metodologica circa le difficoltà e le opportunità di uno studio critico degli statuti cittadini, è proposto ora da LAMBERTI 2017, p. 93 ss.

¹² Vd. *infra*, § 4.

¹³ Che si potrebbe suggerire di integrare con quello dell'*Index Florentinus*, anche se in tal modo non si aggiungerebbero elementi effettivamente probanti. I titoli in esso segnati, ma esclusi dalla compilazione, generano infatti molti sospetti circa la loro esistenza (in più, il fatto che alcuni siano in greco li rende meno utili allo scopo qui assunto).

¹⁴ In tutti i casi in cui si manifesta l'esigenza del termine '*lex*', esso è compiutamente tramandato nelle *inscriptiones*; e solo apparentemente si rivelano marginali i commentari a leggi identificate dal nome del promotore, o quelli più generici (come l'*Ad legem vicesimam hereditatium* di Macro), nei cui titoli ci si aspetterebbe forse meno la caduta lessicale. Cfr., comunque, la lista di Krüger in appendice a MOMMSEN 1870.II, p. 59* ss.

¹⁵ Cfr. MOMMSEN 1870.II, p. 68* ss.

modo suggerito da Grelle, ossia come una metatesi del canovaccio espressivo ricorrente nelle *constitutiones* imperiali, e con il medesimo retroterra semantico.

Non pare invece compiutamente documentabile già sul piano della compilazione l'ulteriore idea, per quanto intrigante, che a ciò abbia concorso l'intestazione del trattatello ascritto a Paolo. A questo passaggio argomentativo si frappone una lacuna nella selezione dei commissari, che non escerpirono alcun brano da quel libro: il poco che ne conosciamo è, infatti, tutto estraneo alla tradizione digestuale. Tale assenza, anzi, potrebbe addirittura documentare che nello spoglio non si fosse stati in grado di leggere l'*Ad municipalem*, ormai materialmente indisponibile¹⁶. E non inganni che esso venga menzionato, in modo all'apparenza contrastante, nell'*Index Florentinus* (XXV.43): notoriamente, quest'ultimo deve essere reputato una lista preliminare, che forse indicava il materiale librario esistente nella biblioteca imperiale prima dell'inizio delle operazioni, ma comunque indipendente da queste e non riferibile a coloro che vi attesero¹⁷. Quel richiamo non depone, perciò, per la conoscenza diretta da parte di Triboniano e dei suoi collaboratori, né tantomeno per l'altro presupposto implicito della tesi di Grelle, ossia che costoro ne ritenessero attendibile la paternità¹⁸. In definitiva, risulta difficilmente dimostrabile che avessero scelto di ricalcare una rubrica su un'opera che poi non recepirono, e che probabilmente neppure avevano potuto visionare¹⁹.

Esplorati i limiti di questo (pur fecondo) *iter* logico 'a ritroso' (dal lessico giustiniano indietro verso la letteratura giuridica anteriore), occorre recuperare davvero la forma e il contenuto della monografia. Merita, però, soffermarsi rapidamente sulle ragioni per cui quel piccolo trattato sui *municipes* richieda tanta attenzione. La principale è, senza dubbio, determinata dal suo formato: si tratta di un *liber singularis*, ossia un testo pensato per essere conchiuso nello spazio di un solo *volumen*²⁰. Come noto, la categoria in questione ha suscitato numerosi interrogativi, di tipo formale e sostanziale, che spesso si sono risolti in generali affermazioni di falsa attribuzione, con un giudizio di origine tarda e compilatoria per molti degli scritti che ne

¹⁶ È questo un corollario del criterio di 'massima resa' che sembra di poter ricavare dalla compilazione: in altre parole, si sarebbe cercato di inserirvi *fragmenta* ricavati dal maggior numero possibile di scritti giuridici, così da rendere un'immagine più completa del lavoro. Su questo aspetto rinvio a COSSA 2018, p. 549.

¹⁷ È opportuno accedere all'idea, cioè, che l'*Index* non si identificasse con quello che pure Giustiniano afferma di aver premesso alla sua impresa letteraria (cfr. const. Tanta 20). Esso, peraltro, parrebbe andato incontro a un percorso compositivo articolato in più momenti: l'accorpamento di 'blocchi' diversi avrebbe interessato, in particolare, le liste dei *μονόβιβλα*. Proprio la possibilità di isolare, nell'ambito di quei *libri* non sfruttati nella stesura finale, gruppi omogenei di titoli fa pensare a una rassegna di materiale bibliografico 'posizionato' accanto sugli scaffali della biblioteca, e poi venuto meno tutto insieme. Nel presente caso, in effetti, seguendo l'ordine dell'*Index*, si osserva che lo stesso destino dell'*Ad municipalem* (*Ind. Flor.* XXV.43) hanno avuto il *De officio praetoris tutelaris* (XXV.40, a noi reso manifesto solo da due passi dei *Fragmenta Vaticana*), il *De extraordinariis criminibus* (XXV.41) e l'*Ad formulam hypothecariam* (XXV.42: Ὑποθηκάρια). Ho argomentato più ampiamente tale conclusione – qui solo sintetizzata – in COSSA 2018, p. 496 ss., spec. p. 523 ss., a seguito di una disamina centrata appunto sui *libri singulares*.

¹⁸ Se dietro l'adattamento della rubrica si celava l'intento di richiamarsi a un precedente giurisprudenziale, è chiaro che il meccanismo autoritativo non avrebbe funzionato con un lavoro di cui si avvertiva la natura spuria.

¹⁹ Questo rilievo, di contro, non costituisce un vero impedimento agli occhi di GRELLE 2003, p. 36.

²⁰ Indipendentemente dal fatto che l'etichetta di '*libri singulares*' fosse invalsa, per ragioni editoriali, solo in un'età posteriore a quella dei *prudentes* che li avevano scritti: cfr. COSSA 2018, pp. 75 ss. e 104 ss.

fanno parte²¹. Tali esiti sono stati particolarmente frequenti in relazione alla produzione che va sotto il nome di Paolo, entro cui si assiste a un'insolita moltiplicazione di $\mu\omicron\nu\delta\beta\iota\beta\lambda\alpha$ ²². Tra di essi l'*Ad municipalem* appartiene – lo si è già segnalato – al novero di quelli che ci sono pervenuti solo per vie esterne al Digesto²³, il che evidentemente ne rende ancor più problematico l'inquadramento.

Non sono mancate, infatti, ricostruzioni critiche assai radicali: anzi, solo una minoranza di studiosi inclina per ascriverlo direttamente a Paolo²⁴. Ci si divide, piuttosto, tra chi lo reputa un estratto dal libro I dell'*Ad edictum*²⁵, e chi si attiene all'idea – più comune al complessivo indirizzo di studi riguardante gli altri *libri singulares* paolini²⁶ – di un centone tardo-antico composto da brani di eterogenea provenienza, non necessariamente tutti del nostro giurista²⁷. Del resto, non si può negare che simili sospetti si appoggino, nel nostro caso, su rilievi di una certa consistenza già a livello di strategia compositiva: si tratta cioè di un titolo del tutto privo di eguali nella letteratura giurisprudenziale romana. Il suo 'taglio' potrebbe, al limite, trovare una rispondenza nelle sezioni iniziali dei commentari all'editto, il cui ordine interno – secondo la ricostruzione di Lenel²⁸ – prendeva le mosse dalle competenze dei magistrati «*qui in municipio colonia foro iure dicundo praesunt*», oppure forse nelle monografie *de officio proconsulis*, in segmenti espositivi privi però di una sistematica prestabilita²⁹. L'isolamento 'di genere', insomma, contribuisce accrescere le perplessità riguardo all'autenticità dello scritto.

La maggior parte di esse, tuttavia, si origina nel momento in cui si prende contatto con i due eserti, veicolati – come già segnalato – da una raccolta esterna al *Corpus iuris civilis*, ossia i *Fragmenta Vaticana*: sono Frag. Vat. 237 e 243. Essi offrono all'interprete molti lati di difficile comprensione, al di là del mero contenuto, tanto che appare opportuno analizzarli individualmente, sempre con l'obiettivo di risalire alla paternità dell'*Ad municipalem*. Questo ritorno alla letteratura giurisprudenziale mi sembra un passaggio fondamentale per contestualizzare, dopo

²¹ Cfr., in generale, COSSA 2018, p. 3 ss. (ora anche ID. 2022, spec. p. 7 ss.)

²² Si veda la rassegna in COSSA 2018, p. 28 ss.

²³ Cfr. COSSA 2018, p. 35 e nt. 106.

²⁴ L'idea che si trattasse di un'opera originale si trova, in forma più o meno implicita, nella letteratura più risalente, e viene recuperata da pochi studiosi in tempi più recente: cfr., tra gli altri, FITTING 1908², p. 93; BERGER 1918, p. 709; SCHANZ, HOSIUS, KRÜGER 1922³, p. 210; WENGER 1953, p. 516 nt. 300; DONATUTI 1966, p. 167; HÖBENREICH 1997, p. 123 ss. (altra bibl. in BETANCOURT 1997, p. 108).

²⁵ Si veda l'opinione espressa da SCHULZ 1968, p. 351 e poi accolta (con prudenza) da LIEBS 1997, p. 156 ss.

²⁶ Cfr. la revisione delle posizioni critiche su quei particolari lavori in COSSA 2018, p. 16 ss.

²⁷ Cfr. già EBRARD 1917, p. 144. Su questa linea si sono posti, ad esempio, WIEACKER 1975², p. 422 e GRELE 2001, p. 323 (suggerendo però l'eventualità di una genesi a partire dal *De officio proconsulis* di Paolo; cfr. ID. 2003, spec. p. 45 ss.). Accenna a tali tesi, da ultimo, LICANDRO 2020, p. 490 nt. 217.

²⁸ Cfr. LENEL 1927³, p. 51 ss.

²⁹ Il caso del *De officio proconsulis* di Paolo è senz'altro singolare, stante la sua consistenza ridotta (due libri) e la scarsa sopravvivenza nella compilazione (cfr. LENEL 1889.I, c. 1145 nn. 1061-1065). Se prendiamo però il 'modello' – almeno ai nostri occhi – del genere letterario, ossia il lavoro di Ulpiano in dieci volumi, la sezione sul diritto municipale doveva incastrarsi nella prima metà, pur se non subito in apertura bensì dal libro III al V, a parere di LENEL 1889.II, c. 969 ss. nn. 2158-2176 (oppure all'inizio del VI, se si segue MANTOVANI 1993-94, p. 207 ss.; cfr. MAROTTA 2004, p. 195). Lo stesso potrebbe dirsi per Venuleio Saturnino, pur se la dimensione più ridotta (quattro libri) impone di sospendere il giudizio (cfr. LENEL 1889.II, c. 1216 ss. nn. 42-51): in merito si veda poi COSSA 2011, p. 107 ss., spec. p. 130 ss.

l'opera, anche il suo titolo, e valutare quella trama di relazioni con la legislazione tardo-antica da cui si sono prese le mosse.

2. Un gruppo di esenzioni per i mercanti di derrate alimentari

Il primo testo è Frag. Vat. 237 e spicca, oltre che per la sede di provenienza, anche per l'identità con due passi della medesima raccolta tardo-antica e per la parziale sovrapposibilità a una testimonianza contenuta nella compilazione giustiniana. Sul piano formale, intanto, non si segnalano rilevanti incongruenze stilistiche; il che peraltro non esclude – come si vedrà – la possibilità di alcune modifiche rispetto a un dettato autentico, ma vuole significare che la loro incidenza si è determinata solo nella fase della trasmissione del testo. *L'inscriptio* riportata nel manoscritto dei *Fragmenta* è comunque chiara³⁰, così come il dettato, facilmente integrabile nelle minime lacune documentali:

*(Paul<us> libro singular<i> a>d municipalem)*³¹. *Urbici autem pistores a collegarum quoque filiorum tu<t>elis excusantur. Sed et si qui in foro suario negotiantur, si a duabus parti<bus> patrimonii annonam iuvent, a tutelis habent excusationem.*

L'impianto 'bipartito' della fonte è immediatamente percepibile, con la cerniera avversativa (*sed*) che palesa qualche difficoltà a tenere unite le due previsioni, sebbene entrambe vertano sul medesimo istituto: l'*excusatio tutelae*, ossia la motivata esenzione dall'incarico di assistenza al minore³². Si tratta, molto sinteticamente, della dispensa dal *munus tutelae*³³, concessa dal magistrato su istanza del nominato e sulla base di ben precisate circostanze, le quali spaziano da ragioni di interesse pubblico a vicende e utilità solo private³⁴. L'ambito toccato nel nostro passo è, senza dubbio, il primo, visto che l'astensione da compiti di assistenza personale consentiva di non intaccare la disponibilità personale (di tempo e risorse) a impegnarsi nello svolgimento di compiti assai importanti per l'approvvigionamento della capitale dell'impero³⁵.

³⁰ Cfr. BETANCOURT 1997, pp. 109 e 203.

³¹ *L'inscriptio* presenta delle cadute, non complicate da integrare, secondo la generalità degli editori: cfr. MOMMSEN 1890, p. 73; e BETANCOURT 1997, pp. 108, 141, 203.

³² Istituto su cui, peraltro, possiamo altri *libri singulares* di Paolo: il *De excusationibus* e, per attinenza tematica, il *De officio praetoris tutelaris*. Su entrambi si rinvia a COSSA 2022, risp. pp. 59 ss. e 107 ss.

³³ La qualifica della gestione pupillare in tal senso e la sua evoluzione, rispetto all'originario inquadramento come '*officium*', sono frutto di un passaggio collocabile appunto all'altezza dell'età severiana: cfr., in sintesi, VIARENGO 2015, p. 180 ss.

³⁴ Circa le *excusationes* si vedano, in generale, almeno DEBBASCH 1956, p. 55 ss.; GUZMÁN 1976, p. 127 ss.; ALBANESE 1979, p. 464 ss.; MASIELLO 1983, p. 79 ss.; FAYER 1994, p. 448 ss.; CHEVREAU 2014, p. 139 ss.; VIARENGO 2015, p. 69 ss. (poi EAD. 2021a, p. 36).

³⁵ Un impegno che, per quanto attinente alla sfera professionale individuale, intercettava comunque in modo non marginale l'utilità collettiva, tanto da poter generare interferenze con l'esercizio di un onere segnato dai medesimi tratti, quale la *tutela*. Si avvertiva il rischio di essere assorbiti da altro incarico e, in qualche modo, si delineava una gerarchia tra funzioni diverse. Si vedano, sull'attinenza al 'pubblico' delle *excusationes*, CRACCO RUGGINI 1976, p. 77 ss.; ALBANESE 1979, p. 468; VIARENGO 2015, p. 73 ss. (cfr. già DE ROBERTIS 1971.II, p. 114 ss. e poi SCEVOLA 2012.II, p. 181 ss.).

La prescrizione iniziale, infatti, consente ai membri della congregazione dei fornai dell'Urbe di esimersi dall'esercizio, altrimenti obbligatorio, della tutela nei confronti dei figli dei colleghi³⁶. L'angolo visuale è, dunque, quello del *pistor* che, chiamato a occuparsi degli affari di un *impubere*, si sia schermato facendo valere l'*excusatio*. Per costui si stabilisce, però, una duplice delimitazione soggettiva del raggio di operatività della specifica causa di giustificazione, calibrata sull'appartenenza al *collegium*³⁷ dei *pistores* della città di Roma³⁸: l'esonero può essere richiesto solo da parte e nei confronti dei suoi membri³⁹.

Al di là della disciplina specifica, che non suscita particolari interrogativi, nella logica del presente contributo è più interessante la perfetta identità testuale rispetto a (Paul. *l.s. de cogn.*) D. 27.1.46.1 e, pur in maniera più sintetica, all'*incipit* di (Ulp. *de off. praet. tut.*) Frag. Vat. 235⁴⁰. Quest'ultimo passo, del resto, è più articolato e contribuisce a incrementare le nostre

³⁶ Hanno letto il passo, sotto vari profili, RUDORFF 1833, p. 129 e nt. 33; WALTZING 1895-96.II, p. 90 (e nt. 3), p. 404 ss.; VISCONTI 1931, p. 525 ss.; MUTH 1945, p. 229 ss.; CHASTAGNOL 1953, p. 17 (e nt. 1); DEBBASCH 1956, p. 93 nnt. 66 e 67; JONES 1970, p. 82; DE ROBERTIS 1971.II, p. 118; LIEBS 1977, p. 330 nt. 148; ALBANESE 1979, p. 468 nt. 192; AUSBÜTTEL 1982, p. 104; HERZ 1988, p. 163; SIRKS 1991, p. 323, 364 ss.; DE FILIPPI 1997, p. 75 ss.; CRAWFORD 1998, p. 41; GRELLÉ 2003, p. 42 ss.; DIOSONO 2007, p. 84; WOJCIECH 2010, p. 190 ss.; VIARENGO 2015, p. 75 nt. 17.

³⁷ Col termine '*collegium*' – e spesso anche col sinonimo '*corpus*' (su cui ORESTANO 1968, p. 172 ss.; CRACCO RUGGINI 1976, p. 63 ss., spec. p. 85 ss.; AUSBÜTTEL 1982, p. 16 ss.; DE SALVO 1992, p. 237 ss.; PENDÓN MELÉNDEZ 2002, p. 204 ss.; GROTEN 2015, p. 180 ss., da valutare con cautela; PERRY 2016, p. 137 ss.) – si intendeva genericamente riferirsi ad associazioni tra privati «caratterizzate [...] da grande libertà di movimento e determinazione e che [...] riuscirono ad ottenere in progresso di tempo il riconoscimento di una, sia pure assai limitata, capacità giuridica» (DE ROBERTIS 1959, p. 484). Esse comprendevano, dunque, organizzazioni dall'oggetto assai disparato, tra cui quelle che perseguivano finalità economiche, e in particolare di tutela degli interessi degli esercenti specifiche professioni (cfr., *ex multis*, WALTZING 1895-96.I, p. 85 ss.; DE ROBERTIS 1971.II, p. 5 ss.; CRACCO RUGGINI 1976, p. 63 ss.; AUBERT 1999, p. 49 ss.; VERBOVEN 2017, p. 173 ss.). Benché simili finalità costituissero solo una *species* del *genus* degli scopi effettivamente perseguibili dai *collegia*, è da credere che le immunità per i *tutores* – delle quali qui ci si occupa – si rivolgessero principalmente ai collegi di natura professionale. Ciò emerge costantemente dagli *exempla* che le fonti ci tramandano: basti menzionare i *fabri*, i *navicularii*, i *pistores*, i collaboratori dell'*annona*. Del resto, sono da soppesare attentamente due fattori. *In primis*, vi era stata un'evoluzione semantica «dal primitivo significato di *collegium* – nato con finalità di carattere privato, extraeconomiche, culturali e 'sociali' – a quello di associazione professionale» (DE SALVO 1992, p. 238), con la conseguenza di una crescente attenzione delle strutture pubbliche (cfr. WALTZING 1895-96.I, p. 153 s.; CRACCO RUGGINI 1976, spec. p. 67 ss.; VERBOVEN 2017, spec. p. 176 ss.). *In secundis*, l'esenzione dalla gestione tutelare era – come segnalato – connessa proprio allo svolgimento di servizi e mestieri legati in qualche modo all'interesse collettivo.

³⁸ La congregazione dei fornai (o mugnai, visto che il termine risultava di vasta portata: cfr. WACKE 2006, p. 1055 ss.) era tecnicamente composta dai proprietari dei mulini, ma in corso di tempo andò a comprendere anche chi svolgesse solo la connessa attività di panificazione, magari in un *pistrinum* altrui (sulla cui configurazione come spazio produttivo cfr. almeno WACKE 2006, spec. p. 1057 s.): la distinzione è sottesa alla precisazione formulata in (Paul. *l.s. de cogn.*) D. 27.1.46 pr. su coloro che esercitano in proprio (*Qui in collegio pistorum sunt, a tutelis excusantur, si modo per semet pistrinum exercent: sed non alios puto excusandos quam qui intra numerum sunt*). Sul *collegium pistorum* cfr. WALTZING 1895-96.II, p. 78 ss.; VISCONTI 1931, p. 518 ss.; HUG 1950, spec. p. 1826 ss.; HERZ 1988, spec. p. 110 ss., 268 ss.; SIRKS 1991, p. 322 ss.; FUJISAWA 1995, spec. p. 175 ss.; HÖBENREICH 1997, p. 119 ss.; PENDÓN MELÉNDEZ 2002, p. 326 ss.; VERBOVEN 2017, p. 188.

³⁹ Tale misura favorevole rappresentava una delle molte che interessavano i *pistores*, e assumeva poi nella pratica varie sfaccettature. Se l'astensione verso i figli di colleghi si consentiva unicamente a coloro che esercitassero l'attività in questione a Roma, tutti i consociati che la praticassero nel proprio *pistrinum* erano addirittura sollevati da quel *munus* in via generale, senza limitazioni entro il *collegium* (cfr. D. 27.1.46 pr.). Per altro verso, con riferimento alla partecipazione alle associazioni lavorative, l'esenzione rispetto ai *filii collegiarum* riguardava ogni tipo di lavoratore che potesse dirsi membro: così (Paul. *l.s. de cogn.*) D. 27.1.42 (*Plane ultra centesimum miliarum ab urbe filiorum collegiarum suorum tutelam suscipere non coguntur*).

⁴⁰ Il primo testo recita: *Urbici autem pistores a collegiarum quoque filiorum tutelis excusantur*. Il secondo aggiunge a questa frase: *quamvis neque decuriales neque qui in ceteris corporibus sunt excusentur*. Su entrambi cfr. almeno RUDORFF 1833, p. 128 s.; WALTZING 1895-96.II, p. 404 s. (e nt. 3); VISCONTI 1931, p. 525 s.; DEBBASCH 1956, p. 80 nt. 85, 93 nnt. 66 e 67;

conoscenze sulle prerogative dei mugnai in tema di *excusatio*⁴¹. Esso, infatti, ribadisce la natura puntiforme dell'esclusione⁴², adducendo poi una costituzione di Adriano quale fondamento legislativo⁴³, e infine ricordando gli sviluppi successivi – per volere di Caracalla, dapprima insieme al padre, in seguito da solo – entrambi in senso estensivo, verso un numero maggiore di beneficiari⁴⁴, o altrimenti di casi affini⁴⁵.

A fronte di tale concorrenza di notizie, si pone un problema di relazioni sostanziali, e ancor prima editoriali, tra il § 237 e il 235, nonché fra questo e D. 27.1.46.1, stante una fisionomia profondamente alterata e, in misura non certo secondaria, la presenza di *inscriptiones* all'ap-

CERVENCA 1974, p. 181 nt. 153; GUZMÁN 1976, p. 130 nt. 10; LIEBS 1977, p. 330 nt. 148; ALBANESE 1979, p. 468 nt. 192; AUSBÜTTEL 1982, p. 104; HERZ 1988, p. 170; SIRKS 1991, p. 320 ss. (e Id. 1998, p. 336 ss.); DE FILIPPI 1997, p. 75 ss.; HÖBENREICH 1997, p. 126 ss.; GRELLE 2003, p. 42 ss.; SORACI 2006, p. 429; VIARENGO 2015, p. 77 ss.

⁴¹ Il testo infatti prosegue: *Et ita Hadriano rescripto ad Claudium Iulianum praefectum annonae significatur, quam epistulam quodam rescripto ad Vernam et Montanum pistorum imperator noster cum patre interpretatus est et ad pistorum pertinere, cum in eo negotio frumentum agentibus daretur a collegarum filiorum tutelis vacatio. Plus etiam imperator noster induisit, ut a tutelis, quas susceperant ante quam pistorum essent, excusarentur; sed hoc ab ipso creatis pistoribus praestitit et ita Marco Diocae praefecto annonae rescriptis. Invero, la forma della frase da 'Et ita' non è perfettamente lineare, benché il senso possa percepirsi nei suoi tratti generali (vd. *infra*, nt. 44).*

⁴² Marcando la differenza rispetto ai *decuriales* – funzionari pubblici il cui dovere risulta ribadito già in (Ulp. *l.s. de exc.*) Frag. Vat. 142 – e ai membri degli altri *collegia*. Tale ultima precisazione dovrebbe servire a isolare la posizione di privilegio dei *pistores*, specialmente in rapporto ad altre categorie pur implicate nello svolgimento di compitiannonari (si consideri in proposito il caso dei *mensores frumentarii* riferito in [Paul. *l.s. de exc.*] D. 27.1.26, su cui cfr. COSSA 2022, 204 ss.): a essi, tra gli altri, si riferirebbe Frag. Vat. 235 secondo SIRKS 1991, p. 321). Singolarmente, ma non correttamente, SORACI 2006, p. 429 interpreta la concessione come se fossero gli stessi *pistores* a non dover essere membri di altre corporazioni né *decuriales*, per godere della *vacatio*.

⁴³ Mentre più incerto è se possa considerarsene la vera e propria base normativa, a causa del verbo impiegato, che sembra comunque richiamare un atto con intento chiarificatorio. In effetti, '*significare*' non ricorre, nel panorama delle fonti giurisprudenziali che lo utilizzano in relazione a provvedimenti imperiali, per indicare un intervento di innovazione, bensì piuttosto a una voce d'autorità tesa a ostendere e delucidare la portata di una regola già esistente: in tal senso, NICOSIA 2005, p. 238 ss., concentrandosi su Gaio ma con richiamo di Frag. Vat. 235 a p. 240 nt. 12 (cfr. già ALBANESE 2004, p. 24).

⁴⁴ Si tratta, però, di un'*interpretatio* autoritativa del principe dai contorni di non semplice definizione (anche a causa di una forma tutt'altro che esemplare: vd. il cenno *supra*, in nt. 41). Per SIRKS 1991, p. 321, '*negotium*' rivestirebbe il significato di 'smercio privato' del *frumentum*, così che la previsione imperiale avrebbe infine ricompreso tutti i *pistores*. Tuttavia, l'opzione semantica appare vaga per quel lemma, a meno di non connettervi profili di territorialità (del pari, DE FILIPPI 1997, p. 76 s. finiva per svalutare l'intervento severiano, leggendovi una tautologica reiterazione priva di reale forza innovatrice). Secondo CORIAT 1997, p. 486, una norma di Adriano avrebbe concesso ogni esenzione dal *munus* per i *pistores* e non solo da quello relativo ai figli dei colleghi: la fonte (insieme ai §§ circostanti) non sembra però autorizzare una simile interpretazione. Forse è più probabile – fermo restando il requisito della residenza a Roma, e contemporaneamente approfittando della qualifica di '*frumentum agentes*' (ossia guardando, con VIARENGO 2015, p. 79, a «tutti i *pistores* che lavoravano il frumento pubblico»; cfr. già WALTZING 1895-96.II, p. 404 e HERZ 1988, p. 170) – che grazie al chiarimento del *princeps* fossero ormai da contemplare quei *pistores* di Roma che comunque, pur nell'ambito di più ampio respiro, trattassero anche il grano per l'annona. Tale è infine la soluzione da preferire (diversamente, invece, SIRKS 1991, p. 321), considerando che la dispensa dalla tutela dei *fili collegarum* non appare connessa ad altri presupposti, come potevano essere quelli richiesti per l'ufficio in generale da D. 27.1.46 pr. (vd. *supra*, nt. 38) e Frag. Vat. 233 (vd. *infra*, nel testo). In tal modo, si sterilizza ogni possibile conflitto con l'esclusione dal beneficio, che sarebbe stata mantenuta per i mugnai di Ostia stando a (Ulp. *de off. praet. tut.*) Frag. Vat. 234. In realtà, la previsione di quest'ultimo passo è più generica e non si riferisce al dovere verso i figli dei consociati: *Sed Ostienses pistorum non excusantur, ut Philumeniano imperator noster cum patre rescriptis*. Si parla di *excusatio* in termini ampi, e quindi di una misura che va collegata al disposto di Frag. Vat. 233 e D. 27.1.46 pr. Anzi, qui la mancata assimilazione dei *pistores Ostienses* può trovare fondamento sulla loro estraneità al meccanismo dell'*annona urbis*, la cui inerenza invece giustifica l'inclusione, per la dispensa verso i figli altrui, dei *pistores* «*cum in eo negotio agentibus daretur*» (cfr. anche PAVIS D'ESCURAC 1976, p. 264 s.; HERZ 1988, p. 170 s.; HÖBENREICH 1997, p. 235).

⁴⁵ Come quello delle tutele già assunte prima di entrare nel *corpus* (cfr. ancora, per tutti, VIARENGO 2015, p. 79, con accenno alle problematiche connesse all'interpretazione dell'ultima parte di testo, qui marginali).

parenza decettive. In base a queste ultime il Frag. Vat. 235 proverrebbe dal *liber singularis de officio praetoris tutularis* di Ulpiano⁴⁶, D. 27.1.46.1 dal *De cognitionibus* paolino, mentre Frag. Vat. 237 appunto dal nostro *Ad municipalem*. Il rapporto tra le due altre fonti menzionate – qui non esplorabile in ogni sua implicazione⁴⁷ – può essere riassunto in due considerazioni: è ragionevole ritenere che circolassero due difformi varianti del medesimo materiale, di cui quella verosimilmente più antica era trasmessa, in forma estesa, dai *Fragmenta*; i redattori di questa erano però incorsi in un errore (o si erano conformati a una *falsa lectio*) circa l'attribuzione a Ulpiano, avendolo sostituito a Paolo⁴⁸. Credo che entrambe le affermazioni possano trovare riscontro nel momento in cui si inserisce nell'equazione anche *Frag. Vat. 237*.

La situazione, intanto, si mostra ulteriormente complicata dalla seconda frase di quel testo, con cui si introduce una distinta regola: essa appare aggregata sulla base di una semplice assonanza tematica, imperniata sul nesso tra *excusatio* ed esercizio di una *negotatio* confluyente nell'*annona*. La costruzione è, peraltro, segnata da più di un'inesattezza sintattica⁴⁹, che non depone a favore della genuinità globale del brano, senza comunque pregiudicarne la comprensione. In sintesi, la dispensa dall'assunzione dell'*onus* spetta altresì ai commercianti di carne suina localizzati nell'apposito *forum*⁵⁰, qualora partecipino al funzionamento dell'*annona* con almeno i due terzi dei propri beni. Il precetto sarebbe in sé piuttosto chiaro, esprimendo pure la *ratio* dell'agevolazione, insita nella diponibilità a investire nell'approvvi-

⁴⁶ In realtà, la rubrica del § 235 recita '*Item*', invitando perciò a risalire a quella di Frag. Vat. 234, di per sé lacunosa ma integrata costantemente come '*Ulp<ianus> lib<ro> s<upra> s<cripto>*', libro che sarebbe appunto indicato al § 233 come '*De officio praetoris tutularis*'. Non è peraltro escluso che quest'ultimo passo sia, a sua volta, da riportare piuttosto al *De cognitionibus* paolino, per assonanza con D. 27.1.46 pr.: tale soluzione appare anzi decisamente coerente (vd. pure *infra*, nel testo). Si dovrebbe, pertanto, arretrare fino a Frag. Vat. 232 (così, MOMMSEN 1890, p. 72; cfr. BETANCOURT 1997, pp. 137, 183, 185, mentre aveva confuso i titoli WIEACKER 1975², p. 422).

⁴⁷ Mi devo qui limitare a esporre esclusivamente gli esiti ricostruttivi ultimi di un'analisi che si è rivelata necessario presupposto a COSSA 2022 (in cui, a p. 8, si dà conto sinteticamente delle relative argomentazioni, che troveranno congruo spazio in un lavoro autonomo di prossima pubblicazione).

⁴⁸ Ha tradizionalmente prevalso la tesi per cui l'archetipo dovesse essere unitario, ossia riferibile a un solo giurista, e di conseguenza l'imprecisa attribuzione fosse imputabile all'estensore dei *Fragmenta Vaticana*: cfr. MOMMSEN 1890, p. 72; SCHILLER 1953, p. 79 nt. 101; SCHULZ 1968, p. 449 nt. 8; DE FILIPPI 1997, p. 75 ss., spec. p. 79. Di contro, si esprimevano per il rispetto delle *inscriptiones*, dunque preferendo ascrivere i frammenti a due autori distinti, i quali avevano consultato la medesima fonte (che poteva identificarsi anche con uno dei due), LENEL 1889.II, c. 965 n. 2133; KRÜGER 1912², p. 247 nt. 191; DELL'ORO 1960, p. 90 nt. 21; HÖBENREICH 1997, pp. 124 nt. 294 e 128 nt. 316. Gli argomenti in favore della prima soluzione sono, in sintesi, i seguenti: da un lato, la sovrapposibilità pressoché completa dei brani, quale ostacolo alla tesi di una semplice coincidenza; dall'altro, l'assenza di un ragionevole interesse dei giustiniani a elidere la parte che solo Frag. Vat. 235 trasmette. Quindi, sembra che il collazionatore tardo-antico disponesse di una delle due varianti in circolazione, quella più completa, ma cadesse in equivoco sull'attribuzione di essa. Cfr. appunto i cenni in COSSA 2022, p. 8.

⁴⁹ Il primo dei due '*si*' è palesemente posticcio, in quanto fallace sotto il profilo grammaticale: trasforma in una protasi quella che, in realtà, dovrebbe essere un'apodosi, senza la quale il periodo è privo di una principale. Lo dimostra anche il paragone con la versione corretta di Frag. Vat. 236 (vd. *infra*, nel testo). GRELLÉ 2003, p. 43 segnala anche l'eccezionalità dell'espressione '*si a duabus partibus*', sintomo di «pessima qualità del rimaneggiamento».

⁵⁰ A proposito di tale corporazione e del suo ruolo, anche in connessione all'approvvigionamento dell'Urbe, basti il rinvio a WALTZING 1895-96.II, p. 89 ss.; CHASTAGNOL 1953, p. 13 ss.; HERZ 1988, p. 162 ss.; SIRKS 1991, p. 363 ss.; PENDÓN MELÉNDEZ 2002, p. 336 ss. Sul *forum suarium*, che nelle fonti giuridiche è nominato solo un'altra volta (e sempre da Ulpiano: [*l.s. de off. praef. urbi*] D. 1.12.11), cfr. MUTH 1945, p. 227 ss.; HERZ 1988, p. 277 ss.; ROBINSON 1992, p. 132. Vd. ulteriori accenni *infra*, in ntt. 53 e 88.

gionamento pubblico⁵¹. Senonché, ancora una volta, esso si ritrova, identico formalmente ma integrato da alcune precisazioni, nel passaggio subito antecedente. Frag. Vat. 236⁵² fornisce infatti un quadro storico e giuridico più completo, con il ricordo di un rescritto di Settimio Severo e Caracalla che avrebbe imposto la certificazione del proprio *status* di coadiutori qualificati dell'*annona populi Romani*⁵³. Come se ciò non bastasse a sollevare pressanti interrogativi, l'*inscriptio* di tale § rimanda al *De officio praetoris tutelaris* di Ulpiano tramite la catena di rinvii ai brani precedenti⁵⁴. Frag. Vat. 237, in definitiva, è il frutto dell'assemblaggio dei due eserti che lo precedono, assunti con sembianze assai 'compatte'⁵⁵, ma viene ricondotto a un'opera e a un giurista diversi.

Per conferire un senso plausibile a un simile intreccio, conviene partire dalle somiglianze testuali, che paiono in grado di svelare una sottesa continuità diacronica. Chiara è la linea di tradizione che unisce Frag. Vat. 237 a D. 27.1.46.1 ma credo che, al contempo, da essa vada tenuta ben separata quella espressa in Frag. Vat. 235 (per la divergenza di autore e di contenuti). Non emergono elementi sufficienti a far ricostruire in termini unitari un cammino editoriale che arrivi fino alle soglie dell'età di Giustiniano, e magari assorba in sé i tre brani. E, allora, la presenza di un doppio, disomogeneo dettato all'interno del medesimo titolo dei *Fragmenta* è di per sé sufficiente a disegnare quella bipartizione, che va spiegata in seno alle vicissitudini compositive della silloge. In effetti, è plausibile che quest'ultima sia stata il prodotto di una serie stratificata di stesure, sedimentatesi a partire dai decenni di apertura del IV secolo d.C. fino alla pubblicazione conclusiva (forse prima dell'inizio del V, ma certo anteriormente al *Codex Theodosianus*)⁵⁶. In essa, ripetizioni come quella esaminata

⁵¹ In questo, non si osservano percepibili discrasie rispetto a quanto avveniva con altri esercenti professioni similari: in primo luogo, appunto i *pistores*, ma, ancor più da vicino, i *navicularii* – «*qui urbis serviunt*» si dice nelle fonti – ai quali si chiedeva un impegno molto alto, in proporzione al proprio patrimonio, nel trasporto annonario (cfr., per tutti, SIRKS 1991, p. 45 ss. e DE SALVO 1992, spec. p. 69 ss.; di recente, anche ROHDE 2018, p. 145 ss.). Per le altre figure *qui annonam urbis adiuvant*, e sono dunque gratificate con la medesima esenzione, cfr. in breve VIARENGO 2015, p. 87 ss.

⁵² (Item [Ulp. de off. praet. tut.]). *Sed et qui in foro suario negotiantur, si duabus partibus bonorum annonam iuvent, habent excusationem litteris allatis a praefecto urbis testimonialibus negotiationis, ut imperator noster et divus Severus Manilio Cereali rescripserunt, quo rescripto declaratur ante eos non habuisse immunitatem, sed nunc eis dari eam quae data est is qui annonam populi Romani iuvant.*

⁵³ Era necessaria, in sintesi, una *littera* del *praefectus urbi* – in quanto titolare della giurisdizione sul *forum suarium*, secondo (Ulp. *l.s. de off. praef. urbi*) D. 1.12.1.11 – che accertasse la fattiva partecipazione al commercio di carne per le esigenze della città, e dunque il correlativo contratto col *fiscus* per i due terzi del proprio patrimonio. Si tratta, probabilmente, di un privilegio introdotto proprio dalla costituzione dei due imperatori, e non semplicemente irregimentato con la previsione del requisito di una certificazione probatoria. Sul citato statuto, più ampiamente, si vedano VIGNEAUX 1896, p. 301; WALTZING 1895-96, II, p. 90; PAVIS D'ESCURAC 1976, p. 272; AUSBÜTTEL 1982, p. 104; HERZ 1988, p. 163; SIRKS 1991, pp. 364 e 366; DE FILIPPI 1997, p. 77; HÖBENREICH 1997, p. 126 nt. 306; RUCIŃSKI 2009, p. 99 s.; WOJCIECH 2010, p. 189 ss.; VIARENGO 2015, p. 87 s. D'altra parte, il fatto che il passo sia geminato con Frag. Vat. 237 induce a servirsi, per la datazione del contenuto di quest'ultimo, proprio del rescritto e del suo destinatario: vd. *infra*, nt. 66.

⁵⁴ In virtù dello stesso procedimento ermeneutico che si applica a Frag. Vat. 235: vd. *supra*, nt. 46.

⁵⁵ Frag. Vat. 237, appunto, «risulta composto, in forma abbreviata, dal contenuto di due precedenti frammenti Vat. 235 e 236» (DE FILIPPI 1997, p. 76). Cfr. HÖBENREICH 1997, p. 127 nt. 316 e GRELLI 2003, p. 42.

⁵⁶ Tale ultimo termine si desume dalla mancata utilizzazione del *Codex* nei *Fragmenta Vaticana*, ma si potrebbe forse arretrare, in quanto l'ultima *constitutio* che vi era citata risale al 369 o al 372 (in Frag. Vat. 37). La tesi di un avvio della tradizione prima del 320 d.C. (o più precisamente nel 318) – pur non unanime, se si valuta la letteratura ricordata in COSSA

non sono isolate⁵⁷, e minano la fiducia nelle capacità critiche di chi abbia coordinato la redazione definitiva⁵⁸.

D'altra parte, credo che siamo di fronte a un'imperfezione che supera la semplice disattenzione di un copista, quale pure traspare dall'accostamento così stridente dei due §§. Non accorgersi della *geminatio* avrebbe, cioè, denotato solo una repressibile svista, con un mero errore materiale⁵⁹; quando però si colgono le tracce di un'attività creativa nella combinazione di due passi altrimenti autonomi⁶⁰, la vicenda assume contorni più complessi. La soluzione più consona, dunque, è quella della preesistenza di una duplice linea di tradizione, che poi si è congiunta nella redazione finale dei *Fragmenta*: si è perciò indotti a chiedersi quale delle due varianti si mantenesse maggiormente fedele all'originale dottrina giurisprudenziale. Nel rapporto tra il Frag. Vat. 237 e il § 235, da un lato, o il § 236, dall'altro, credo che la preferenza non possa mai cadere sulla stesura abbreviata e visibilmente composita⁶¹.

C'è, *in primis*, una constatazione di tipo formale, fondata sulla maggiore attendibilità di una versione 'lunga', e più puntuale, rispetto a una più sintetica⁶²: la dilatazione posteriore è sempre un fenomeno meno probabile e non facilmente giustificabile, o comunque da contestualizzare in relazione alle fonti disponibili⁶³. Nel caso dei *Fragmenta Vaticana*, invero, il procedimento impiegato dall'anonimo collazionatore si è piuttosto manifestato, in genere, con un accorciamento dei contenuti originali: e ciò si può verificare, in particolar modo, proprio nel titolo *De excusatione*, che contiene i §§ qui in esame⁶⁴. Pertanto, la più marcata rispondenza al pensiero dell'autore sfruttato sembra da ravvisarsi nelle formulazioni di Frag. Vat. 235 e 236, che sarebbero allora incorse in 'tagli' successivi. L'entità di questi denuncia un intento

2018, p. 112 s. nt. 79 – risale a MOMMSEN 1890, p. 12, ed è stata accolta da SCHULZ 1968, p. 555 s.; BETANCOURT 1997, p. 482 ss.; DE FILIPPI 1997, p. 16 ss.; DE GIOVANNI 2008, p. 273; COMA FORT 2014, p. 33 s. (cfr. già LIEBS 1989, p. 64 s., ove ulteriore bibl.).

⁵⁷ Ne offiva un'ampia rassegna DE FILIPPI 1997, p. 83 ss., includendo il caso in oggetto tra le «ripetizioni di uno stesso argomento, ma da parte di autori diversi». Quella esaminata, d'altronde, è arricchita da un'ulteriore peculiarità, cioè dalla 'fusione' di due *fragmenta* distinti (e immediatamente contigui). Cfr. già FELGENTRÄGER 1935, p. 36 ss.

⁵⁸ DE FILIPPI 1997, p. 88 individuava la causa dell'incongruenza registrata tra i §§ 235 e 237 nella tradizione testuale dei brani che confluivano nella silloge.

⁵⁹ Una simile disattenzione, forse, avrebbe potuto essere emendata in qualche passaggio editoriale successivo: sarebbe stato effettivamente grave, finanche per un oscuro estensore privo di particolari attitudini creative, copiare a poca distanza contenuti perfettamente identici senza intervenire.

⁶⁰ E Frag. Vat. 235 e 236 lo sono senza dubbio, per ragioni sia sostanziali (si occupano di categorie professionali diverse) che formali (abbiamo la prova che circolarono distintamente proprio nella medesima raccolta giurisprudenziale).

⁶¹ Come avviene anche, del resto, nel caso di Frag. Vat. 235 e D. 27.1.46.1. Cfr. DE FILIPPI 1997, p. 75 ss. e GRELLE 2003, p. 42 s.

⁶² Oltre a non registrare l'*«autem»*, Frag. Vat. 235 aggiunge anzitutto una specificazione finale alla proposizione, con la quale si ribadisce il carattere di eccezionalità della concessione, adducendo a metro di paragone la condizione, non egualmente favorevole, dei *decuriales* e dei membri degli altri *collegia*. Cfr. in merito SIRKS 1991, p. 320 s.; DE FILIPPI 1997, p. 76 ss.; GRELLE 2003, p. 42 s.; VIARENGO 2015, p. 77 s. Al § 235, poi, il discorso si amplia in maniera incomparabile con la citazione del provvedimento di Adriano che avrebbe introdotto questo privilegio (vd. *supra*, nel testo).

⁶³ Avendo qui a disposizione un riscontro doppio proprio nei *Fragmenta Vaticana*, si deve escludere che il taglio sia dovuto a Triboniano: il quale comunque non avrebbe avuto concreto interesse a eliminare una sezione del testo che aggiungeva elementi essenziali per la sua comprensione.

⁶⁴ Sui vari interventi di questo tipo, riscontrabili nel compendio, si veda almeno DE FILIPPI 1997, p. 75 ss.

semplificatorio perfettamente compatibile con l'esigenza di fornire soluzioni immediatamente comprensibili ai destinatari, che si immaginano in questo frangente legati alla pratica giudiziaria quotidiana⁶⁵.

Se poi coordiniamo tale conclusione con la storia editoriale della silloge nel suo complesso, il quadro inizia a chiarirsi. V'è sicuramente una *lectio minor* diffusa anteriormente alla stesura finale di quel compendio, che in esso viene recepita e, molto probabilmente, arriva fino a Giustiniano, per essere da lui accolta (in D. 27.1.46.1)⁶⁶. Sarei portato a ritenere, inoltre, che tale versione circolasse proprio sotto la denominazione di *Ad municipalem*: in tal senso, non è da sottovalutare la sua menzione nell'*Index Florentinus*, a segnalare la sopravvivenza fino all'età della compilazione. Se quel titolo era presente nei cataloghi del materiale librario di Costantinopoli (indipendentemente dal fatto che i commissari poi l'avessero o meno consultato)⁶⁷, la notizia dei *Fragmenta* acquista maggiore stabilità. Ne esce rinforzato il legame tra la denominazione dell'opera spogliata e la specifica fisionomia della variante che vi era inclusa: verosimilmente, esse circolavano insieme.

Sull'età in cui tale variante sia venuta alla luce non v'è però certezza alcuna: neppure è possibile respingere l'ipotesi estrema che sia stato proprio uno degli editori dei *Fragmenta Vaticana* a darle forma per la prima volta (per accoglierla nel suo scritto)⁶⁸, per quanto appaia estremamente inverosimile un errore tanto grossolano. Tra l'altro, un percorso creativo che si sostanzia nell'aggiunta, in corso d'opera, di dottrine via via più sintetiche (e di immediata utilizzazione), assume un senso ancora maggiore nel quadro della scrittura progressiva di quella raccolta. Nel ritoccarne i contenuti si sarebbe comprensibilmente cercato di semplificarli: non accorciando e sostituendo i passi preesistenti (altrimenti non si spiegherebbe il salto di autore tra Frag. Vat. 235-236 e Frag. Vat. 237), bensì integrandoli con nuove versioni più confacenti alla destinazione pratica (che però si rinvenivano ora sotto il nome di Paolo).

⁶⁵ Quando l'interesse si concentra sulla nuda parte precettiva di una regola, cade l'esigenza di ricostruirne il contesto genetico: all'avvocato interessa capire a quale norma sia necessario conformarsi, e non da quanti decenni lo si debba fare. D'altronde, il profilo storico sarebbe forse rimasto rilevante per gli studenti di diritto, potendosene così desumere, di riflesso, che la versione di Frag. Vat. 237 non fosse indirizzata principalmente a costoro. Nondimeno, possono muoversi due osservazioni. In primo luogo, la mutilazione, sia per Frag. Vat. 235 che per il § 236, non sembra esser stata eseguita in maniera tanto accurata, anche nella prospettiva di un operatore della prassi, se essa ha travolto aspetti non secondari della disciplina delle *excusationes* di specie (ad esempio, la necessità della *littera* per i *suarii*). In secondo luogo, la finalità di utilizzazione giudiziaria, alla base della creazione di Frag. Vat. 237, non si estende automaticamente a tutta l'opera, nella quale convivono appunto passi più esaustivi, come i §§ precedenti: in essi si mantiene una trattazione più ariosa, compatibile eventualmente con scopi didattici. Sulla destinazione dei *Fragmenta*, che va comunque valutata nel complesso dei materiali, si rinvia alle riflessioni di DE FILIPPI 1997, p. 51 ss. (cfr. i cenni in DE GIOVANNI 2008, 273).

⁶⁶ Non reputo plausibile, invece, che i commissari conoscessero pure la variante più corposa: lo dimostra la scelta di estrema sintesi che traspare da D. 27.1.46.1, in cui non vi sarebbe stato motivo di elidere nozioni comunque rilevanti per l'applicazione della disciplina (vd. i cenni *supra*, in nt. 63). È più agevole pensare che quella linea di tradizione sia stata l'unica sopravvissuta fino al VI secolo (perlomeno in Oriente).

⁶⁷ Su questo aspetto, inerente alla natura dell'*Index*, vd. *supra*, § 1. L'ipotesi di una lettura del discorso sul *μὴ νόβηλον* anche da parte dei giustinianeî implicherebbe, ovviamente, di riflettere sulle ragioni per cui costoro abbiano poi deciso di non servirsene nel proprio lavoro. Vi si tornerà *infra*, al § 4.

⁶⁸ Mi riferisco a uno di quelli intervenuti nelle distribuzioni più avanzate, ovviamente, ma il discorso varrebbe naturalmente anche se si volesse imputare tale pratica al primo autore della raccolta.

È conseguente pensare che l'intervento si sia risolto in una maldestra integrazione del testo con una notizia reperita altrove – appunto nell'*Ad municipalem* – e non verificata nel contesto dell'opera⁶⁹.

Circa l'origine si può certo discutere: a fronte di coloro che ne sostengono addirittura l'anteriorità alla comparsa dei *Fragmenta Vaticana*⁷⁰, inclinerei però per una lettura 'progressiva', in forza della quale l'equivoco compositivo sarebbe motivato da un nuovo materiale intervenuto proprio nel passaggio tra le varie stesure. Nulla impedirebbe, in effetti, di supporre che la versione di Frag. Vat. 237 esistesse anche *ex ante*, ossia prima della redazione originaria della raccolta. Tuttavia, anche se così fosse, essa comunque non vi fu inserita subito, a differenza di quella più estesa, trasfusa nei §§ 235 e 236 (senz'altro anteriore, dunque, al consolidamento del florilegio tardo-antico): pertanto, mi pare più lineare supporre che la più breve versione sia stata resa conoscibile, e quindi 'composta' quando un'edizione della raccolta già era disponibile. Di conseguenza, occorre segnare una demarcazione tra la storia del materiale incorporato nei §§ in questione e quella dell'opera a cui di volta in volta esso viene attribuito. Se per la composizione dell'*Ad municipalem* si immagina un'aggiunta posteriore alla prima aggregazione dei *Fragmenta*, allora se ne può indurre la circolazione (e forse anche la creazione) in un periodo seguente⁷¹. Questo, però, non comporta che si assuma come necessario lo stesso esito per le dottrine che vi furono riversate, come avverte anzitutto la loro controversa attribuzione, contestata tra due autori.

Al riguardo, parlare di una scelta tra Paolo e Ulpiano presuppone di aver già escluso che vi potesse essere una trattazione parallela (e indipendente) in entrambi e, quindi, un recupero del secondo da parte del primo⁷². In effetti, l'ipotesi per cui entrambi i giuristi avrebbero incluso nelle rispettive scritture un dettato pressoché indistinguibile, magari l'uno ispirandosi all'altro, non appare granché persuasiva⁷³: a causa della totale identità delle parole impiegate⁷⁴, nonché della presenza aggiuntiva della rubrica digestuale, che prende posizione per uno dei due

⁶⁹ Cfr. DE FILIPPI 1997, p. 77.

⁷⁰ Così DE FILIPPI 1997, p. 78: «già prima della raccolta vaticana circolavano copie rispettivamente dell'*ad municipalem* e del *de cognitionibus* profondamente alterate». Rimandando, circa il *De cognitionibus*, ai cenni in COSSA 2022, p. 8 (ove si conclude comunque per la natura apocrifa anche di quel *liber*), a me pare invece che propendere per la composizione storicamente stratificata dei *Fragmenta Vaticana* e poi presumere che l'inesattezza venisse compiuta nella prima redazione, e mai eliminata, incontri maggiori obiezioni della tesi opposta, anche in relazione alla progressiva tendenza del collazionatore all'abbreviazione.

⁷¹ Vd., più approfonditamente, *infra*, § 4.

⁷² Non, con ogni probabilità, nel senso inverso, vista la differente dimensione del materiale: è intuitivo supporre che chi citi possa facilmente abbreviare, ma non altrettanto ampliare il discorso riferito.

⁷³ Benché essa sia stata una possibilità non trascurata dagli studiosi, tra cui si veda DELL'ORO 1960, p. 90 (ma mi pare che anche la notazione di SIRKS 1991, p. 323 debba essere intesa in tal senso; cfr. già MUTH 1945, p. 229 s.).

⁷⁴ È quanto meno singolare che venissero usate le identiche espressioni da parte di due maestri, rispetto ai quali è assai nota l'assenza di reciproche citazioni espresse: si veda, dal lato di Ulpiano, HONORÉ 2002³, p. 128 ss., spec. p. 137 s. Una singolare applicazione di questa vicendevole esclusione si osserva nello schema sinottico dei numerosi richiami ad altri *prudentes* nei due commentari *ad edictum*: cfr. in merito LUCHETTI 2018, p. 42 ss. Certo, i due autori conoscevano bene le rispettive produzioni – e non sono isolati i richiami impliciti che gli interpreti hanno potuto individuare in esse –, ma qui si tratta di interi brani (per quanto brevi) ripetuti, quasi come se vi fosse stata una 'copiatura', il che sposta più verosimilmente l'indagine verso la loro tradizione esterna.

*prudentes*⁷⁵. Sono cautamente convinto, cioè, che ci troviamo di fronte a versioni distinte, di cui solo una dovrebbe incarnare l'originale, quella correttamente attribuita. Ma quale?

È chiaro che giudicare meno affidabile la variante di Frag. Vat. 237 spinga a depotenziare anche la connessa notizia dell'attribuzione: ne risulterebbe, perciò, che il materiale sui *pistores urbici* e sui *suarii* fosse di Ulpiano, all'interno del *liber singularis de officio praetoris tutelaris*, e che le vicende posteriori ne segnassero il passaggio sotto altri *nomina*⁷⁶. Tuttavia, un simile affidamento sarebbe probabilmente mal riposto: la successione delle iscrizioni nei *Fragmenta Vaticana* appare ben lontana dall'essere impeccabile⁷⁷, tanto che un errore va forse individuato già in Frag. Vat. 233, e specialmente in quel riferimento a Ulpiano da cui si fa discendere la sequenza di «Item» fino al nostro §⁷⁸. Ne consegue che tale catena non riesca a offrire particolari garanzie nemmeno per Frag. Vat. 235 e 236. Tradizionalmente, infatti, il primo è stato ricollocato nel *De cognitionibus* di Paolo, in virtù della corrispondenza con D. 27.1.46.1, e ha trascinato il secondo con sé⁷⁹. La medesima corrispondenza – in quanto 'triunivoca' – pesa, dunque, in qualche misura a favore della veridicità di Frag. Vat. 237 e della sua *inscriptio*: se i commissari di Triboniano conoscevano quel materiale come paolino, era in dipendenza della predominante (se non probabilmente ormai unica) notizia in tal senso. Si sarebbe autorizzati a ipotizzare, insomma, che alla base di essa stesse la corretta indicazione dell'autore dei passi, cui i compilatori ritennero naturale adeguarsi. Per quanto rimanga incertezza su alcuni profili⁸⁰,

⁷⁵ La forma semplificata in cui ci è giunto Frag. Vat. 237 ammetterebbe pure che Paolo, in origine, citasse Ulpiano senza che il collazionatore lo menzionasse. Ma così non si eliderebbe comunque l'errore dall'opera di quest'ultimo, aprendosi poi il confronto con D. 27.1.46.1, senza poter facilmente spiegare perché i giustinianeî avessero avallato lo scambio di paternità.

⁷⁶ Riteneva HÖBENREICH 1997, p. 127 s. nt. 316 che l'archetipo fosse ulpiano, riferendosi anzitutto a Frag. Vat. 235 e 236. La variante del § 237 sarebbe stata assorbita poi da Paolo nell'*Ad municipalem* (replicato in D. 27.1.46.1). Si tratta, però, di una soluzione che non chiarisce perché nel Digesto si parli invece del *De cognitionibus* (e che, in ultima analisi non tiene conto dell'eventualità che il $\mu\omicron\nu\acute{o}\beta\iota\beta\lambda\omicron\nu$ sui *municipes* non fosse di mano paolina: vd. le conclusioni *infra*, al § 4).

⁷⁷ Si rinvia all'accurato vaglio delle *inscriptiones* in BETANCOURT 1997, spec. p. 99 ss. (ma cfr. anche, con specifico riguardo alle imprecisioni, DE FILIPPI 1997, p. 75 ss.).

⁷⁸ Un fenomeno che si fa sentire particolarmente nel tratto da Frag. Vat. 231 in avanti: cfr. COSSA 2022, p. 62 s. nt. 127. Vd. anche i cenni *supra*, in nt. 46 (e *infra*, § 4).

⁷⁹ Cfr. già MOMMSEN 1890, 72, il quale manteneva poi l'*Item* di Frag. Vat. 236, con l'effetto di traslarne il referente da Frag. Vat. 234 (e prima da Frag. Vat. 232), e dunque da Ulpiano a Paolo. L'hanno seguito SCHILLER 1953, p. 79 nt. 101; SCHULZ 1968, p. 449 nt. 8; DE FILIPPI 1997, p. 79. GRELE 2003, p. 43 ha, dal canto suo, suggerito che l'errore fosse sull'autore, ma non sul titolo: col che si dovrebbe puntare sul *De officio praetoris tutelaris* di Paolo. Tale soluzione, peraltro, non è incompatibile con quanto si giunge ad affermare in questa sede, ossia che i materiali dell'*Ad municipalem* erano di Paolo, ma non da lui inseriti nel *liber*, che non compose personalmente (vd. poi *infra*, § 4).

⁸⁰ Mi muoverei, infatti, con più cautela in riferimento alla sede di Frag. Vat. 236, tanto perché la sua ricollocazione avviene in sostanza per soli indizi indiretti, quanto per altre valutazioni di tipo formale. Quando si chiamano in causa i *principes*, nel § 236 si legge «*imperator noster et divus Severus*», che compare solo in testimonianze di mano ulpiana: (21 *ad Sab.*) D. 30.41.3 e (*de off. praet. tut.*) Frag. Vat. 191. Si tratta di una circostanza non decisiva, sia per la rarità delle occorrenze – la quale, invero, potrebbe specularmente costituire un argomento a favore – sia perché il § 191 presenta la medesima *inscriptio* con «Item» che spinge a risalire addirittura a Frag. Vat. 173 per incrociarne lo scritto di riferimento. Inoltre, quel passo ha un contenuto molto simile a Frag. Vat. 247, che però è ascritto a Paolo, e al suo libro I *editionis secundae de iurisdictione tutelari* (su cui gravano molti sospetti di confezione postuma: cfr. COSSA 2022, p. 111). Un simile groviglio non rende semplice accedere a soluzioni materialmente inattaccabili (per la bibl. più risalente sui due passi citati si veda ELIA 1985, p. 368 s. nt. 31; poi almeno BETANCOURT 1997, p. 103 ss. e DE FILIPPI 1997, p. 72 s.). Anzi, continuando per quella via, si sarebbe tentati di estendere, in maniera forse spropositata, i ragionamenti lessicali. Infatti, passando a Frag. Vat. 235, si trova una formula decisamente più comune (*imperator noster cum patre*); ma ciò non inganni,

si può in definitiva accogliere la paternità di Paolo anche in relazione al contenuto di Frag. Vat. 237⁸¹.

Non appare decisivo per operare una distinzione da Ulpiano, comunque, il regime sostanziale, per quanto coerente col complessivo quadro delle esenzioni attribuite ai membri dei *collegia* in ragione della loro contribuzione alle pratiche annonarie⁸²: esse costituiscono un panorama disciplinare idoneo a far da sfondo alle previsioni su fornai e macellai. In più, i due passi paralleli tornano utili anche per un più puntuale sforzo di contestualizzazione (sul presupposto, naturalmente, di un'identità originaria rispetto a Frag. Vat. 237): a parte il limite rappresentato dagli anni Dieci del IV secolo⁸³, Frag. Vat. 235 e 236 forniscono interessanti spunti per risalire al *tempus post quem*. Dal primo testo si trae un palese riferimento al regno di Caracalla⁸⁴, anzi al periodo dopo la morte del padre: ciò, per conferire un significato di evoluzione normativa alla 'scomparsa' della sua menzione in occasione del riferimento finale nel testo⁸⁵. Siamo perciò nel periodo dal 211 al 217 d.C.⁸⁶. E analogo intervallo si ottiene, altresì, grazie al secondo frammento, ove l'espressione usata non lascia margini di dubbio: «*imperator noster et divus Severus*» delimita l'azione di Caracalla in veste di unico *princeps*⁸⁷. La cornice temporale in cui quelle righe furono scritte, allora, è perimetrata, e può essere calata ugualmente su Frag. Vat. 237⁸⁸.

In coerenza rispetto all'affermata necessità di scindere le sorti del materiale da quelle del 'contenitore', però, suddetta datazione non si applica automaticamente a quest'ultimo. In altre parole, la questione della provenienza dall'*Ad municipalem* non è risolta, e non può esserlo sulla scorta del solo testo al vaglio: ove si proceda a una lettura sistematica insieme a *Frag.*

perché tra tutte le numerose attestazioni, quelle non ulpiane sono solamente in Modestino ([2 *de exc.*] D. 27.1.6.6 e [3 *de exc.*] D. 27.1.10.8), che però cita proprio Ulpiano, e in (Paul. *l.s. de lib. dand.*) D. 40.8.7 (cfr. COSSA 2017, p. 250 ss.). Può bastare quest'ultimo passo a farci pensare che non si trattasse di una consuetudine stilistica solo ulpiana? Forse no, qualora si consideri che, comunque, vi sono molte formulazioni equivalenti per indicare la stessa coppia imperiale (o altre), le quali non presentano analoghe perspicuità e potrebbero attenuare il peso dell'opzione stilistica (cfr. VIR s.v. *imperator*, p. 420 ss.).

⁸¹ *Contra*, sul postulato della creazione tardo-antica sia dell'opera che dei suoi testi, WIEACKER 1975³, p. 422 e LIEBS 1997, p. 157.

⁸² Cfr., per tutti, WALTZING 1895-96.II, p. 394 ss.; DE ROBERTIS 1971.II, spec. p. 117 ss.; LANGHAMMER 1973, p. 266 s.; ALBANESE 1979, p. 468 e nt. 192; LÓPEZ HUGUET 2013, p. 584; VIARENGO 2015, p. 77 ss.

⁸³ Quel limite deriva dall'implausibilità che oltre la prima stesura dei *Fragmenta Vaticana* si fossero creati i rispettivi testi nella variante estesa: per motivi di tecnica compositiva non è logico pensare, infatti, che sia quest'ultima sia quella più sintetica irrompessero insieme nel tessuto della collazione al tramonto della sua storia redazionale.

⁸⁴ Pur in mancanza di esplicita designazione, che l'imperatore in questione sia Caracalla si ricava dalla figura del destinatario della sua decisione: quel Q. Marcio Dioga identificato a *Leptis Magna*, ad esempio, da PAVIS D'ESCURAC 1976, p. 356 (cfr., adesivamente, HÖBENREICH 1997, p. 127 nt. 314 e VIARENGO 2015, p. 79, nt. 36).

⁸⁵ Riferimento alla *excusatio* per chi avesse assunto la tutela anteriormente alla funzione di *pistor*. In questa direzione guarda VIARENGO 2015, p. 79 (cfr. già HERZ 1988, p. 170; SIRKS 1991, p. 322; HÖBENREICH 1997, p. 129 s.).

⁸⁶ Parlava del 213 d.C., per esempio, LIEBS 1997, p. 174, riferendosi però nel complesso al *De cognitionibus*, da cui sarebbe stato tratto il testo. Non condivisibile appare invece la retrodatazione di WOJCIECH 2010, p. 190.

⁸⁷ A ciò non può aggiungersi, in questo caso, il dato prosopografico relativo al postulante (*Manilius Cerealis*) la cui esistenza in quel torno di anni si desume soltanto dalla fonte in oggetto: cfr. JÖRS 1892, p. 34 nt. 1 e PEACHIN 1990, p. 108 s.

⁸⁸ E, naturalmente, a D. 27.1.46.1. In senso concorrente, si potrebbe segnalare la menzione del *forum suarium*, che le poche iscrizioni ci attestano come istituito a partire dalla fine del II o dall'inizio del III secolo: cfr. MUTH 1945, p. 227 ss.

Vat. 243⁸⁹, poi, si può fortemente dubitare che la sede autentica di questi passi fosse proprio lo scritto in esame, benché esso probabilmente ne fosse divenuto il collettore in un'età più avanzata di quella del giurista.

Di *Frag. Vat. 237*, semmai, si potrà segnalare l'attinenza (indiretta ma evidente) alla legislazione municipale: l'accoglimento delle istanze di *excusatio* era, infatti, di competenza anche dei magistrati cittadini, i quali avevano del resto la titolarità della nomina dei tutori⁹⁰. Come entrassero in questioni municipali i membri dei *collegia* contemplati non è facile a dirsi, ma forse semplicemente in forza della propria origine, che li sottoponeva dunque a una giurisdizione locale⁹¹. Visto che tale argomento è affrontato anche nell'altra testimonianza superstite, si deve ritenere che, qualunque fosse la prospettiva dell'autore dell'*Ad municipalem*, essa dovesse contemplare sicuramente quell'istituto nella sua declinazione territorialmente circoscritta. Non è detto, però, che questo fosse l'approccio valorizzato anche nell'esposizione originaria, da cui si trassero i brani. La localizzazione di *pistores* e di *suarii* a Roma, infatti, lascia intravedere la possibilità di un'interpretazione meno vincolata ai regimi giuridici vigenti esclusivamente nelle città periferiche, e magari più condizionata dalla generale tematica delle esenzioni dalla tutela, ovunque applicabili⁹².

3. La povertà come causa di giustificazione

Dai *Fragmenta Vaticana* arriva anche l'unico altro passo di cui ci è attestata l'appartenenza all'*Ad municipalem*⁹³. Per esso si ripropongono, dunque, le medesime questioni dipendenti dalla contestata sede extradigestuale, alle quali si accompagnano – in forma relativamente più lieve che per *Frag. Vat. 237* – quelle legate alle interferenze con altri passaggi equivalenti. Manca questa volta un brano puntualmente corrispondente al nostro, ma in compenso si moltiplica il numero di quelli che gli si avvicinano. Rinveniamo tali brani a cavallo fra la stessa compilazione dell'anonimo tardo-antico, quella ulteriore delle *Pauli sententiae* e, infine, il Digesto (coinvolgendo peraltro scritti riferiti ad autore diverso). Un panorama così articolato non facilita certo la ricerca e l'isolamento degli archetipi di un testo⁹⁴, che recita:

⁸⁹ Vd. *infra*, § 3.

⁹⁰ Sono varie le *leges* date alle singole province che, presentando il medesimo schema, si diffondono in merito alle procedure di assegnazione dei tutori al livello municipale: si rinvia a VIARENGO 2015, p. 37 ss. (e vd. *infra*, § 4). Cfr. GRELLE 2003, p. 45, e soprattutto ID. 2006, p. 411 ss., ove ricognizione delle fonti in prospettiva storica, a partire soprattutto dalla *lex Iulia et Titia* (spec. p. 427 ss., per l'età che ci interessa). ELIA 1985, p. 355 ss. giungeva alla conclusione che, a partire dalla metà del III secolo, le prerogative dei magistrati municipali fossero venute progressivamente riducendosi: a favore, ad esempio, dei *praefecti*. Un simile assunto sarebbe prezioso per individuare un ulteriore limite temporale rispetto alla composizione di *Frag. Vat. 237* (più coerente, infatti, in uno scenario anteriore), ma non è condiviso da GRELLE 2006, p. 431 ss. e SCIUTO 2007, p. 369 ss.

⁹¹ Così ancora GRELLE 2003, p. 45.

⁹² Vd. in merito anche *infra*, § 4.

⁹³ Nessun dubbio sull'*inscriptio*: cfr. BETANCOURT 1997, pp. 109 e 203 (mentre WIEACKER 1975², p. 422 parlava erroneamente di opere non connesse immediatamente alla nostra: *De adulteriis* di Paolo e *De excusationum* di Ulpiano).

⁹⁴ Lo evidenzia GRELLE 2003, p. 46.

(*Paul<us> lib<ro> singulari ad municipalem*). *Paupertas quoque solet tribuere excusationem, quod oneri tutelae impar esse videatur.*

Non sorgono particolari problemi quanto alla sostanza giuridica⁹⁵: lo stato di indigenza è causa di *excusatio tutelae*, poiché l'incarico risulterebbe troppo gravoso per il non abbiente. Si tratta di un'affermazione non priva di senso logico, benché alquanto vaga; sul versante sintattico, però, non emergono elementi sufficienti a sospettarne la fisionomia⁹⁶. Peraltro, giudico non influente l'utilizzo del sostantivo 'onus' – nonostante che esso marcasse ormai il passaggio da una concezione esclusivamente 'familiare' della tutela all'idea di un dovere esigibile sul piano sociale⁹⁷ – proprio per sottolineare la gravosità economica del compito e la necessità di intraprenderlo con una certa solidità patrimoniale alle spalle. Tuttavia, per quanto in effetti i requisiti della *paupertas* assunta a parametro sembrano indeterminati⁹⁸ (in ossequio alla semantica generale del termine, comprensiva di tutte le forme di assenza o scarsità di risorse)⁹⁹, quella nozione doveva in ogni modo consentire – individuando appunto il soggetto 'indigente' – di collegare alla sua sussistenza una conseguenza giuridica di rilievo quale la dispensa dalla gestione degli affari di un pupillo¹⁰⁰. A maggior ragione, laddove si pensi che tale causa di esen-

⁹⁵ Cfr. RUDORFF 1833, p. 52 e nt. 4; FERRINI 1900, p. 143, nt. 1; SOLAZZI 1916, p. 165 nt. 1; LEVY 1945, p. 32; DEBBASCH 1956, p. 87 e nt. 34; ALBANESE 1979, p. 471 e nt. 205; FAYER 1994, p. 455 e nt. 251; DE FILIPPI 1997, pp. 79, 89; GRELLI 2003, p. 46 s.; HUMFRESS 2006, p. 198 nt. 31 (con indicazione erronea).

⁹⁶ L'espressione «*tribuere excusationem*», per quanto non frequente, riceve comunque accoglienza nelle fonti giurisprudenziali: si ricordano (Herm. 1 iur. ep.) D. 50.5.11, (Ulp. *de off. praet. tut.*) Frag. Vat. 186, 191 e 196 (ma anche [Call. 4 *de cogn.*] D. 27.1.17.1 con l'analogo «*immunitatem*»). Essa – poi confermata in I. 1.25.6, che si ricorderà *infra*, nel testo – non può dunque destare sospetti. Quanto alla proposizione subordinata, l'uso di «*quod*» + congiuntivo obliquo indica che la causa esposta viene presentata come 'soggettiva' (cfr. almeno FUCECCHI, GRAVERINI 2016², p. 179), anche se non è dato sapere qui se l'opinione sia dello scrivente o altrui (benché forse la prima alternativa avrebbe visto l'uso dell'indicativo). Eccessiva e infondata – in virtù del preciso parallelo in D. 27.1.40.1 e PS. 2.27.5 (vd. *infra*, nel testo) – pare la natura (predicata da WIEACKER 1975², 422) di «*salzlos*» e «*unsicher*» per la motivazione: non condividerei però i giudizi di disvalore sul segmento «*esse videatur*» che la fondano.

⁹⁷ Si veda, in sintesi, sul punto – che implicherebbe di approfondire anche la posizione della *tutela* rispetto ai *munera* – VIARENGO 2015, p. 173 ss. (con indicazione delle fonti in cui compare 'onus'). Cfr. già GUZMÁN 1976, p. 175.

⁹⁸ HUMFRESS 2006, p. 183 s. segnala come i *prudentes* antichi non avessero mai mostrato un particolare interesse alla definizione (giuridica o economica) dello *status* di povertà. Lo rileva parimenti CORBO 2006, p. 1: «qualsiasi tentativo di stabilire un limite alla soglia di povertà risulta, in definitiva, convenzionale; lo *status* della povertà, infatti, non è definibile solo in relazione alla possibilità di soddisfare determinati bisogni, ma spesso interagisce con situazioni di disagio riscontrabili anche in campi diversi». In riferimento al frammento in esame, tuttavia, credo si possa restringere la nozione al profilo patrimoniale, a causa del nesso con una consona amministrazione degli affari pupillari. Addirittura, DEBBASCH 1956, p. 87 nt. 34 supposeva che la dimostrazione incombente sui *pauperes* non si dovesse limitare all'inconsistenza economica, ma dovesse comprendere la prova che si viveva del solo lavoro; tuttavia, ciò non è affatto esplicitato nelle fonti in esame.

⁹⁹ L'ampio significato di '*paupertas*' è stato osservato, in chiave diacronica tra fonti latine e patristiche, da LECLERCQ 1967, p. 293 ss. Quella latitudine, del resto, si riconosce anche in fonti giuridiche, benché di età più avanzata (cfr. CORBO 2006, p. 5): si pensi al molteplice uso del termine in questione, nell'alveo di una folta presenza del 'lessico della povertà', nel Codice Teodosiano (in merito rinvio a CORBO 2006, p. 11 ss. ed EAD. 2012, p. 165 ss., ove pure bibl.).

¹⁰⁰ Secondo HUMFRESS 2006, p. 198, nonostante l'assenza di definizioni generali del parametro, «Roman legal experts were interested in 'case-specific' instances of poverty in so far as they impinged on certain specific juridical contexts». Invero, la *paupertas* era indicata come causa di esenzione da altri *munera* anche in testi diversi: cfr. (Ulp. 3 *op.*) D. 50.4.4.1-2 e (Paul. 1 *sent.*) D. 50.5.10.3, su cui vd. *infra*, nt. 102. Cfr., per tutti, KÜBLER 1933, p. 649; LANGHAMMER 1973, p. 275; CHARBONNEL 1974, p. 194 ss.; ALBANESE 1979, p. 471 e nt. 205; SIRKS 1989, p. 91.

zione aveva durata probabilmente temporanea, essendo destinata a venir meno nel momento in cui si fosse riusciti a emanciparsi dalla condizione di indigenza¹⁰¹. Del resto, il concetto si ritrova espresso – come anticipato – in una pluralità di altre fonti (non necessariamente paoline), alimentando la convinzione che potesse trattarsi di una regola diffusa tra i *prudentes*¹⁰².

Una netta indicazione in tal senso si ottiene, anzitutto, leggendo (Paul. 2 *sent.*) D. 27.1.40.1, già riprodotto in PS. 2.27.5, ove l'immunità (qui '*vacatio*') discende precisamente dalla povertà¹⁰³. Anzi, la concorrenza di notizie sembra rendere assai sensato che questa prescrizione possa derivare proprio dal repertorio del nostro giurista, secondo una ben delineata linea di tradizione che la trasporta dal tempo della composizione delle *Sententiae* sino a Giustiniano. L'accoglimento di tale linea giustificerebbe indirettamente, inoltre, la scelta dei commissari di non recepire insieme la testimonianza proveniente dall'*Ad municipalem*¹⁰⁴. È pur vero che le due versioni (delle *Sententiae* e di Frag. Vat. 243) differiscono in modo lieve per costruzione sintattica, ma l'anticipazione della frase subordinata, nella prima, non riesce a offuscare una matrice evidentemente comune¹⁰⁵. Parimenti, la divergenza tra la '*vacatio*' e l'*excusatio*' non può stupire, visto che nelle fonti entrambi i termini coprono ambiti di significato sovrapponibili¹⁰⁶. Sin qui, si potrebbe concludere per l'esistenza di una mano paolina dietro al materiale, ponendosi poi un mero problema di attribuirlo a un'opera piuttosto che all'altra, e dunque di ricostruire il senso diacronico del cammino testuale¹⁰⁷. La trama dei confronti, tuttavia, è ben più fitta.

¹⁰¹ Ciò, in conformità a quanto avveniva per le *excusationes* dai *munera vel honores*, secondo le notizie fornite da (Ulp. 3 *op.*) D. 50.4.4.1: *Deficientium facultatibus ad munera vel honores qui indicuntur excusatio non perpetua, sed temporalis est: nam si ex voto honestis rationibus patrimonium incrementum acceperit, suo tempore, an idoneus sit aliquis ad ea, quae creatus fuerit, aestimabitur*. Cfr. almeno LEVY 1945, p. 32 e HUMFRESS 2006, p. 199.

¹⁰² Quanto a Paolo, si potrà proporre il duplice dato – del valore giustificante della *paupertas* e, al contempo, della sua effettiva concessione alle sostanze concrete del soggetto, con decadenza della pretesa di *excusatio* in caso di arricchimento *medio tempore* – emergente da (1 *sent.*) D. 50.5.10.3 (= PS. 1.1a.21): *Auctis post appellationem medio tempore facultatibus paupertatis optentu non excusantur*.

¹⁰³ *Paupertas, quae operi et oneri tutelae impar est, solet tribuere vacationem*.

¹⁰⁴ Pur se si avverte che potrebbero averla cagionata anche circostanze diverse: tra di esse non annovererei, però, la scarsa convinzione dei commissari circa l'origine e la genuinità della versione di Frag. Vat. 243: vd. *infra*, § 4. Al limite, si potrebbe suggerire che, nei fatti, la versione delle *Sententiae* fosse semplicemente la più completa a disposizione, come manifestato dal recupero che si fa del § immediatamente precedente: D. 27.1.40pr. corrisponde, infatti, a PS. 2.27.4.

¹⁰⁵ Le somiglianze sono sottolineate da GRELLE 2003, p. 44.

¹⁰⁶ Come è indiscutibile che, per indicare l'esenzione dalla tutela si impiegavano indifferentemente altri vocaboli, quali '*privilegium*' e '*beneficium*' (guardando più all'effetto di favore e alla portata eccezionale della concessione), e pure, in virtù di un'assimilazione semantica ormai perfezionata nel tardo principato, '*immunitas*' (che, in senso tecnico, indicherebbe però un privilegio assoluto e permanente, fissato con provvedimento normativo di tipo generale: lo si legge, ad esempio, in [Paul. *l.s. de cogn.*] D. 48.19.5.1). Cfr. ALBANESE 1979, p. 464 (e nt. 175, ove un elenco delle rispettive occorrenze). Per l'equivalenza si vedano altresì FAYER 1994, p. 448 e VIARENGO 2015, p. 57. Non si può, invece, concordare con GRELLE 2003, 44, quando da tale disarmonia lessicale fa discendere un «diverso inquadramento sistematico dell'esonero per chi è afflitto da *paupertas*»: in assenza di esplicite precisazioni circa tale ipotetica distinzione teorica, occorre attestarsi sulla convergenza semantica dei due vocaboli, semmai distinguibili perché, della rinuncia all'incarico, l'uno (*excusatio*) valorizza il profilo della causa giustificativa, mentre l'altro (*vacatio*) quello dell'effettivo non esercizio.

¹⁰⁷ Sembra difficile, dunque, muovere all'identificazione di quei «percorsi paralleli» suggeriti da GRELLE 2003, p. 44: identificazione operata sulla scorta di una sopravvalutazione delle modeste differenze lessicali tra i due passi. Non rilevava la parentela CHIAZZESE 2018, p. 62.

Lo stesso contenuto appena osservato si ricava almeno da altre due fonti¹⁰⁸, che si collocano ancora in *loci* distinti formalmente e cronologicamente. Da un lato, abbiamo Frag. Vat. 240 dal *De officio praetoris tutelaris* di Ulpiano¹⁰⁹, dall'altro, D. 27.1.7 che questi avrebbe inserito nel $\mu\omicron\nu\acute{o}\beta\iota\beta\lambda\omicron\nu$ *de excusationibus*¹¹⁰. Il loro dettato, tuttavia, non collima con quello degli escerti ascritti a Paolo, tanto per l'impianto formale, quanto per l'ampiezza delle informazioni offerte¹¹¹: per un verso, sono proprio le parole a essere difformi¹¹², per un altro, l'introduzione del rescritto dei *divi fratres* ne arricchisce il contesto normativo. Appare più opportuno, pertanto, ragionare in termini di concorrenza di fonti, piuttosto che di assimilazione o di derivazione¹¹³: in altre parole, non credo che le due diciture siano scaturite da un modello giurisprudenziale comune (tale non considerando, appunto, la norma imperiale), ma che entrambe abbiano riferito il medesimo principio autonomamente¹¹⁴. Anzi, tra le due varianti sembra ovviamente quella ulpiana a mostrare una maggiore continuità con il testo del *rescriptum*, benché non

¹⁰⁸ In realtà, a quelle viene tradizionalmente accostato anche Frag. Vat. 185, che recita (lacunosamente): *Item (Ulp. de off. praet. tut.). Imp. ... rescripsit L. Titio adfirmanti impare<m per rusticitatem se alie>nis negotiis gerendis esse, rusticitatem posse excusationem mereri. Paupertas pla<ne dat excusationem>*. La parte finale, che qui interessa, è integrata appunto in forza di Frag. Vat. 240 (vd. subito *infra*, nel testo): cfr. MOMMSEN 1890, p. 63; GUALANDI 1963.II, p. 178; BETANCOURT 1997, p. 184 (dando conto anche di ricostruzioni alternative). Rispetto ai casi di interferenza più volte incontrati, qui il quadro critico è quanto meno attenuato dalla comune sede dei passi, cioè il *De officio praetoris tutelaris* ulpiano. Sopito il dubbio sull'autore del testo (per cui cfr. almeno COSSA 2018, p. 48 s. nt. 126; ID. 2022, p. 107 ss.), rimane comunque ineliminabile l'ennesima sfasatura compositiva interna ai *Fragmenta*, nei quali non è raro trovare simili ripetizioni, indice di una redazione non certo lineare (vd. i cenni *supra*, in nt. 57). CHIAZZESE 2018, p. 62 era oltremodo prudente sulla possibilità di instaurare un nesso tra Frag. Vat. 185 e Frag. Vat. 240 (mentre certo se ne era mostrato, ad esempio, SCARLATA FAZIO 1939, p. 52; all'opposto, lo aveva escluso MAYER-MALY 1982, p. 317).

¹⁰⁹ (*Item*). *Paupertas plane dat excusationem, si quis imparem se oneri iniuncto possit docere, idque divorum fratrum rescripto continetur*. Per il completamento dell'*inscriptio* occorre risalire a Frag. Vat. 238 (*Ulp<ianus> de officio p<rae>toris libro singulari*): cfr. BETANCOURT 1997, p. 185 s.

¹¹⁰ *Paupertas sane dat excusationem, si quis imparem se oneri iniuncto possit probare, idque divorum fratrum rescripto continetur*.

¹¹¹ Invece esso è, nonostante minime divergenze lessicali («*plane*» per «*sane*», ad esempio), sostanzialmente omogeneo, tanto che si può concordare con GUALANDI 1963.II, p. 60, il quale parlava di «varianti di amanuense» (cfr. anche CHIAZZESE 1931, pp. 303 e 308). Il vero problema sarebbe, piuttosto, capire perché in I. 1.25.6 Giustiniano sembri essersi affidato alla versione dei *Fragmenta* e non a quella ripresa nel Digesto: vd. *infra*, nt. 136.

¹¹² A parte l'inevitabile menzione della *paupertas*, si usa «*dare*» per «*tribuere*» – cambio in sé probabilmente non così rilevante – e soprattutto si introduce l'elemento della *probatio*, che aveva forse riscontro nel rescritto introduttivo (vd. *infra*, nel testo).

¹¹³ Escludeva trattarsi di ripetizione, in senso stretto, DE FILIPPI 1997, p. 89.

¹¹⁴ Rimane qui ai margini il problema della discrepanza tra il titolo indicato nei *Fragmenta* e quello riferito dai *Digesta*, in quanto inerente solo alla trasmissione delle opere ulpiane. Si tratta di un rapporto assai nebuloso, che spesso è stato interpretato nel senso dell'antiorità del *De officio praetoris tutelaris* e della creazione postuma del *De excusationibus*: in merito, si veda la letteratura ricordata in COSSA 2018, p. 48 ss. nt. 126 (e poi ID. 2022, p. 59 ss.). Sui due passi, peraltro, si addensano anche ulteriori ipotesi di trasmissione, poiché alcuni autori ritengono – sulla base della vicinanza a (Mod. 2 *de exc.*) D. 27.1.6.19 – che D. 27.1.7 fosse addirittura contenuto nel *De excusationibus* modestiniiano, da cui sarebbe stato reso autonomo a opera dei giustiniani: cfr. SCHULZ 1968, p. 449; VOLTERRA 1970, p. 590; MASIELLO 1983, p. 44. Per inciso, in tale ricostruzione rimane insolito il problema del perché i commissari non abbiano svolto una simile attività di 'separazione formale' in tutti i casi in cui la citazione del giurista anteriore si stagliava in modo chiaro (ossia, ad esempio, era riferita in latino). E appunto, volendo davvero attribuire un valore pregnante a quella vicinanza espositiva – come se i compilatori avessero accostato i due testi poiché già ipoteticamente affiancati nell'opera di derivazione –, non si capisce perché avrebbero dovuto marcare formalmente la cesura tra le due citazioni che Modestino aveva messo di seguito. Cfr., in proposito, VIARENGO 2007, p. 2811; EAD. 2021b, p. 164 s.; COSSA 2022, p. 298 nt. 984.

lo citi direttamente¹¹⁵. Grazie a essa otteniamo, oltre a un punto di riferimento temporale¹¹⁶, anche l'opportunità di aprire uno spiraglio sulla procedura di accertamento, che avrebbe fatto logicamente gravare l'*onus probandi* della condizione di indigenza su chi, chiamato alla *tutela*, la volesse ostendere come causa di esenzione¹¹⁷. Sono dell'opinione, in definitiva, che la vicenda delle testimonianze trādite sotto il nome di Paolo meriti di essere analizzata separatamente da quella degli omologhi ulpiane¹¹⁸.

Restringendo così il campo in forza dell'isolamento di un materiale paolino autosufficiente, ci si può limitare a indagare sul rapporto delle *Sententiae* – da cui discende la copia digestuale – con l'*Ad municipalem*, e poi anche con i *Fragmenta Vaticana*. In proposito, appare comunque difficile stabilire quale sia la voce più aderente al modello¹¹⁹: si parte, infatti, da una pressoché totale identità dei due brani. A livello dei 'contenitori', poi, non si può riporre affidamento nell'anteposizione temporale di una raccolta all'altra, scontandosi le incertezze circa la storia editoriale di entrambe. In primo luogo, dei *Fragmenta Vaticana*: se il loro contesto genetico dovette rispecchiare le tappe di un graduale arricchimento della stesura originaria, databile intorno ai primi decenni del IV secolo¹²⁰, non mi pare che sia però consentito fissare il momento dell'ingresso nel tessuto narrativo di Frag. Vat. 243 senza margini di dubbio. D'altronde, neppure per le *Pauli sententiae* si dispone degli elementi per affermare la composizione autografa da parte di Paolo¹²¹: anzi, la tendenza prevalente è ormai di guardare piuttosto a un periodo più avanzato, pur riconoscendo che la gran parte dei materiali provenissero dalla produzione del maestro severiano¹²². Quanto alla datazione precisa, dovendosi respingere un'equivalente creazione 'progressiva'¹²³, si potrebbe propendere con cautela per un consolidamento intorno alla fine del III sec. d.C.¹²⁴.

¹¹⁵ Il verbo '*continere*', presente sia in Frag. Vat. 240 che in D. 27.1.7, denota più un riferimento sostanziale alle disposizioni del rescritto, che una riproduzione delle parole: tanto è vero che nei rispettivi incisi, esplicativi della disciplina, si adottano due vocaboli distinti ('*docere*' e '*probare*').

¹¹⁶ Su questo aspetto, vd. meglio *infra*, nel testo.

¹¹⁷ Cfr. GUZMÁN 1976, p. 187; FAYER 1994, p. 455 nt. 251; HUMFRESS 2006, p. 199; CHEVREAU 2014, p. 146 (e nt. 33).

¹¹⁸ Si percepisce qui la differenza rispetto a quanto si riscontra in merito al rapporto tra Frag. Vat. 235-236 e Frag. Vat. 237: vd. *supra*, § 2.

¹¹⁹ Taluni studiosi, comunque, si sono cimentati nell'impresa: cfr., ad esempio, LEVY 1945, p. 32, il quale sosteneva l'antiorità di Frag. Vat. 243, in evidente armonia – benché egli non si occupasse di PS. 2.27.5 – con la tesi di una articolata stratificazione di stesure sulla base originaria delle *Pauli sententiae*, che si sarebbero protratte per secoli (tesi su cui cfr. ora RUGGIERO 2017, p. 21 ss., nonché p. 418 ss. per disvelarne «aporie e limiti»).

¹²⁰ Vd. *supra*, § 2.

¹²¹ Così, di recente, RUGGIERO 2017, spec. p. 50, la quale, pur non sentendosi di «scartare a priori l'ipotesi che proprio Paolo abbia redatto un'opera denominata *Sententiae*», rileva comunque l'impossibilità di affermarlo con sicurezza.

¹²² Cfr., per tutti, ancora RUGGIERO 2017, p. 444 s.

¹²³ Essa era stata sostenuta da LEVY 1945, p. VII s., ma viene oggi abbandonata in virtù degli indizi di persistenza e stabilità del testo iniziale nella sua circolazione tardo-antica occidentale: cfr., in sintesi, la rassegna di argomenti esposti e accolti da RUGGIERO 2017, spec. p. 99 ss.

¹²⁴ Relativamente alle posizioni manifestatesi nella giusromanistica in merito si rinvia a RUGGIERO 2017, p. 20 ss., con la schematizzazione in tre principali correnti: coloro che hanno riconosciuto la paternità paolina *tout court*, coloro che l'hanno avversata (chi sotto il profilo solo formale, chi anche sotto quello dei contenuti), e infine coloro che separano il prodotto letterario dal materiale che vi è confluito (deponendo per la genuinità di quest'ultimo). Per tale tesi intermedia, che recentemente ha incontrato numerosi fautori (come registrato da LICANDRO 2018, p. 357), si può rinviare in particolare

Ne discende che, con molta verosimiglianza, per entrambe le attestazioni è necessario scindere il discorso sulla paternità dei materiali da quello relativo alle sillogi di provenienza¹²⁵: quest'ultimo, alla fine, potrebbe influire in qualche misura sui presenti tentativi di ricostruzione. Qualora le *Sententiae* fossero autografe di Paolo – il che non è tuttavia dimostrabile, tantomeno appoggiandosi al nostro testo¹²⁶ –, ciò varrebbe a garantire loro (e alle informazioni veicolate) la necessaria precedenza; siccome, però, è ugualmente (se non più) probabile che siano state aggregate in un periodo successivo, è meglio trattarle alla stregua di collettori di regole giuridiche 'coagulate' in circostanze distinte rispetto all'ideazione dei rispettivi contenuti. Per Frag. Vat. 243, del resto, si aggiunge il nodo dell'indicazione di un *Ad municipalem*, che è il vero fattore in grado di allargare la diatesi tra le due notizie: una divergenza tra titoli che garantisce pochi appigli per una scelta. In realtà, quando si trattino *Sententiae* e *Fragmenta* come due collazioni equivalenti (per origine apocrifa), il vero *quid pluris* arriva proprio dalla rubrica di Frag. Vat. 243, ove è rammentato un titolo, l'unico di cui l'incerta genesi non nasconde comunque l'antiorità almeno alla stesura finale della raccolta che lo ospita. Tenendo perciò conto dell'inequivoco influsso esercitato dalle *Pauli sententiae* sulla redazione digestuale (che incontra quindi lo stesso giudizio)¹²⁷, si dovrebbe concludere che fossero appunto i *Fragmenta* a restituire l'immagine più fedele della sede in cui era inserita *ab initio* la pronuncia sull'*excusatio* dei *pauperes*: ossia, appunto, l'*Ad municipalem*.

Senonché, una visione (nei limiti del possibile) 'sistematica' di quest'ultimo libro, che tenga conto altresì delle incisive perplessità concernenti Frag. Vat. 237, induce a porre subito in discussione tale deduzione. I *Fragmenta Vaticana* – più volte apparsi 'claudicanti', se non direttamente fallaci, soprattutto in materia di *inscriptiones*¹²⁸ – non possono rappresentare un riferimento di per sé sufficiente. In aggiunta, il passo in esame non è certo prodigo di spunti a conforto della propria genuinità: il suo dettato è talmente scarno, soprattutto se confrontato con l'elaborazione ulpiana, che è difficile sottrarsi all'impressione di una riduzione posteriore a uso dei pratici¹²⁹. Lo stato delle nostre conoscenze si riduce, insomma, a questo: a un'opinione giurisprudenziale recepita in una silloge di dubbia creazione e scarsa attendibilità, espressa in una forma 'semplificata' (condivisa peraltro con una variante della versione alternativa). Non sorprende che ci manchi la capacità di comprendere quale sia, tra quelle paoline, la *lectio* più

a MAROTTA 2007, p. 59 ss. (primo di una serie di contributi in materia) e DE GIOVANNI 2008, p. 173 s. Su questo punto si tornerà poi *infra*, in nt. 141.

¹²⁵ Alla stregua di quanto proposto in relazione a Frag. Vat. 237: vd. già *supra*, § 2 e poi *infra*, § 4.

¹²⁶ Non si potrebbe certo giungere a tale conclusione semplicemente sulla base della concordanza tra PS. 2.27.5 e Frag. Vat. 243, la cui risalenza a Paolo è anzi proprio il *thema probandum*.

¹²⁷ Se essa indica in *inscriptio* quale opera di provenienza una collazione postuma, logica vuole che non vi si possa fondare l'argomentazione della genuinità paolina dell'una o dell'altra versione.

¹²⁸ Basti il riferimento a quanto accade con Frag. Vat. 233 o Frag. Vat. 237 (per entrambi vd. *supra*, § 2). Qui, peraltro, non v'è alcun dubbio sull'*inscriptio*, che risulta perfettamente leggibile nel manoscritto (cfr. BETANCOURT 1997, p. 203), facendo così cadere le questioni di tradizione materiale.

¹²⁹ In questa direzione non manca di risaltare la rinuncia – ove fosse stata presente nell'ipotetico originale, come lascerebbe pensare il parallelo ulpiano – alla menzione legislativa, che farebbe il paio con quella (doppia) 'tagliata' da Frag. Vat. 237 (vd. *supra*, § 2). Sottolinea questo dato GRELLE 2003, p. 45.

antica: anzi, essa potrebbe esser stata inizialmente inclusa in una trattazione del tutto difforme dai titoli a noi noti (e posseduti dai compilatori)¹³⁰. Lasciando perciò da parte il discorso in ordine alle *Pauli sententiae*, che complica ulteriormente la vicenda, possiamo provare a portare il ragionamento sull'*Ad municipalem* a ulteriori conseguenze: in particolare, tenendo ancor più distinto il giudizio sul materiale da quello sull'opera¹³¹.

Il primo, pertanto, va formulato in base a valutazioni sostanziali: esse depongono per l'accoglimento della paternità paolina, in forza di riscontri interni ed esterni alla produzione di questo maestro. Quei riscontri rendono plausibile che l'attenzione di Paolo per il tema delle *excusationes* si fosse concentrato anche sulla causa di povertà. Individuare la sede precisa – senza escludere *a priori* che si trattasse di ipotetiche *Sententiae* autografe, ma aprendosi all'eventualità più concreta che si debba guardare a trattazioni di fattura meno controversa – implica di districarsi nella selva di *tituli* ricondotti a Paolo, dedicati a quell'istituto (*De excusationibus tutelarum*, *De iurisdictione tutelari*, *De officio praetoris tutelaris*)¹³² e non solo (*De cognitionibus*, *Ad municipalem*). Tutti presentano agganci tematici col frammento, ma nessuno ci si mostra nelle fonti come più idoneo a contenerlo (tranne l'*Ad municipalem* per ragioni di *inscriptio* ovviamente: esso, però, come il *De cognitionibus*, non offre in sé garanzie di autenticità). In ogni caso, un passo come il nostro – per quanto meno probabile, *ratione materiae* – potrebbe anche rimandare alle più articolate trame dei commentari maggiori, sia per connessione con la materia tutelare, che per ricaduta nelle prescrizioni sui *municipia*¹³³.

Non si dimentichi, infatti, che la versione di Frag. Vat. 243 viene ricavata da un lavoro (genericamente) rivolto alla legislazione municipale – che si può assumere come circolante nel IV secolo¹³⁴ –, e che invero in quel contesto essa trovava probabilmente spazio sulla scorta della competenza dei magistrati locali a occuparsi dell'investitura dei *tutores*. Vi sono, inoltre, margini per inserire un minimo parametro cronologico, facendo appello alla correlativa, ma più feconda, indicazione di D. 27.1.7 e di Frag. Vat. 240. Il riferimento da parte di questi ultimi passi a un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero vale a fissare un *tempus post quem* per l'analisi dei *prudentes* circa il valore della *paupertas*¹³⁵. Quel termine può essere poi spostato leggermente in avanti, se si coordina la lettura con I. 1.25.6¹³⁶: lì, riprendendo il medesimo principio,

¹³⁰ In effetti, possiamo presumere che, quale fonte per questo brano, i giustiniani conoscessero soltanto le *Sententiae*, che hanno citato, e non l'*Ad municipalem*, per quanto elencato nell'*Index Florentinus*.

¹³¹ Ciò che non facevano WIEACKER 1975², p. 422 e LIEBS 1997, p. 157, denunciando la natura spuria anche dei testi tramandati nell'*Ad municipalem*.

¹³² Su queste opere si rinvia ancora a COSSA 2022, pp. 59 ss. e 107 ss.

¹³³ In specie, si potrebbe pensare all'*Ad edictum*, che avrebbe contenuto entrambe le discipline, come si evince da LENEL 1927³, risp. pp. 314 ss. e 51 ss.

¹³⁴ Oltre all'*inscriptio* dei *Fragmenta*, la menzione nell'*Index Florentinus* ci indirizza verso tale esito (vd. meglio *infra*, § 4).

¹³⁵ Circa il riferimento alla *constitutio* si vedano SCARLATA FAZIO 1939, p. 52; GUALANDI 1963.I, pp. 104, 109, 538, 563, e II, pp. 90 e 178; LUCHETTI 1996, p. 119 s. nt. 157; ARCARIA 2003, p. 58 s. nt. 48; ZOZ 2007, pp. 31 s. e 136.

¹³⁶ *Sed et propter paupertatem excusationem tribui tam divi fratres quam per se divus Marcus rescripsit, si quis imparem se oneri iniuncto possit docere*. Il modello è chiaramente rappresentato da Ulpiano, benché alcune variazioni formali intervengano insieme all'aggiunta legislativa; ma – singolarmente – si tratta della versione di Frag. Vat. 240 (e quindi potenzialmente del *De officio praetoris tutelaris*), e non di quella del *De excusationibus*, recepta in D. 27.1.7. Tale circostanza – spesso trascurata

si soggiunge che lo stesso Marco Aurelio, individualmente, aveva confermato la disposizione progressa¹³⁷. Se nemmeno tale intervento può essere datato con esattezza, comunque il quadro cronologico è coerente con l'ipotesi di creazione del testo, poi passato in Frag. Vat. 243, in un periodo posteriore. In aggiunta, l'intreccio con le attestazioni di Ulpiano depone fortemente a favore di una datazione non successiva all'età dei Severi.

4. Conclusioni sull'opera e sul suo titolo

L'analisi dei due frammenti, dunque, non restituisce molte certezze, ma solamente indizi di relativa coerenza. Entrambi consentono di affermare che le dottrine sulle *excusationes* dovrebbero essere di mano paolina, ma non paiono avere legami originari con l'*Ad municipalem*, la cui storia editoriale risulta slegata dalla composizione dei passi. Quindi, nulla ci trasmette l'immagine di Paolo quale autore del $\mu\omicron\nu\acute{o}\beta\iota\beta\lambda\omicron\nu$, quale sede autentica di Frag. Vat. 237 e 243: il che sembra coincidere con le conclusioni di Grelle, che vanno ulteriormente vagliate con attenzione al piano generale dell'opera.

Simili indizi possono essere aggiunti, infatti, alle poche informazioni già messe in luce *ex ante*¹³⁸: la menzione nell'*Index Florentinus* – di cui però si è sottolineata la limitata incidenza sul piano ricostruttivo – e la contemporanea assenza dalle *inscriptiones* digestuali. Affiorano, così, due distinte linee d'indagine: l'una verso l'età giustiniana, per inquadrare la monografia alla luce della sua immagine tarda, e l'altra verso i secoli di attività della *scientia iuris*, per chiarire quanto indietro ci si possa spingere inseguendo la sua genesi. È appena il caso di precisare come neanche la prima via, solo in apparenza meno pertinente, meriti di essere trascurata nella logica di un'indagine sull'autenticità dell'*Ad municipalem*.

Quanto alla percezione dei commissari, dunque, una volta ammesso che la presenza nell'*Index* testimoni la possibile esistenza di quel tomo nella biblioteca di Costantinopoli anteriormente all'inizio dei lavori¹³⁹, occorre porsi un duplice interrogativo. Anzitutto, se sia verosimile che i giustiniani, pur avendolo a disposizione, non abbiano mai impiegato l'*Ad municipalem*; di seguito, per quale motivo, nella scelta tra due varianti del medesimo passo ugualmente sfruttabili, non si recuperasse mai quella ricavabile dal nostro scritto (è soprat-

dagli studiosi: cfr., ad esempio, FERRINI 1900, p. 141, il quale semplicemente segnalava l'ascendenza dei *Fragmenta* sulle *Institutiones* (poi LEVY 1945, p. 32), ma trovando in Marciano la fonte del § giustiniano – dovrebbe ricondurci al nodo dei rapporti tra le varie opere ulpianee in questione, su cui mi limito ai cenni svolti *supra*, in nt. 114. LUCHETTI 1996, p. 118, peraltro, attribuiva la presenza diffusa di riferimenti a *constitutiones* imperiali nel titolo *De excusationibus* del manuale giustiniano (I. 1.25) proprio al corposo recupero di materiali della scienza giuridica severiana.

¹³⁷ LUCHETTI 1996, p. 119 s. e nt. 157 segnalava come l'unica altra menzione del secondo *rescriptum* fosse nella *Parafrasi* di Teofilo, escludendo piuttosto che – come invece ipotizzato da GUALANDI 1963.II, p. 178 nt. 125 – il provvedimento del solo Marco Aurelio fosse quello già menzionato (in modo per noi incompleto: *Imp. ... rescripti*) da Frag. Vat. 185, per il quale vd. *supra*, nt. 108: per Luchetti, invece, si dovrebbe guardare alla prima normazione, insieme al fratello.

¹³⁸ Vd. *supra*, § 1.

¹³⁹ Vd. ancora *supra*, § 1.

tutto il caso dell'interferenza tra Frag. Vat. 243 e [Paul. 2 *sent.*] D. 27.1.40.1)¹⁴⁰. Il secondo quesito può avere un senso solo in caso di risposta affermativa al primo: risposta che, però, non viene così scontata. Immaginare una preferenza per la migliore lezione offerta dalle *Sententiae*, sarebbe la conseguenza di una vera e propria presa di posizione filologica dei giustinianeî: la quale può essere recisamente esclusa. È una supposizione indimostrabile, e verosimilmente sguarnita di fondamenti critici e storici, quella per cui i compilatori soppressero l'autenticità effettiva delle opere al momento di deciderne il destino editoriale¹⁴¹.

In definitiva, riterrei consigliabile attenersi alla massima prudenza circa l'effettiva portata delle operazioni compiute in sede di spoglio. Si può essere convinti, cioè, che nel VI secolo fosse arrivata almeno la notizia di un'opera intitolata come *'Ad municipalem'*¹⁴²: di essa non siamo in grado di ricostruire il contenuto in alcun modo, né di sapere se comprendesse i due frammenti del manoscritto vaticano, visto che dall'*Index Florentinus* in avanti non ne rimane più traccia¹⁴³. Se davvero quegli stessi frammenti vi erano inclusi, la loro preterizione nel Digesto potrebbe essere ragionevolmente spiegata in due modi (almeno)¹⁴⁴: o quale sintomo della volontà di evitare duplicazioni tra testi che si leggevano in due fonti distinte¹⁴⁵, selezionando quella più attendibile o esaustiva; oppure come risultato del recupero

¹⁴⁰ Si sono esaminate le differenze tra quei passi, lievi ma decisive per riconoscere l'ascendenza del frammento giustiniano *supra*, al § 3. Allo stesso modo, non può assimilarsi a tale raffronto quello tra Frag. Vat. 237 e D. 27.1.46.1 (che è, piuttosto, modello di Frag. Vat. 235): vd. *supra*, § 2.

¹⁴¹ Avevo già espresso forti remore ad accettare quell'eventualità – in dipendenza dalla connessa presunzione di un'autentica mentalità 'filologica' nei compilatori – in COSSA 2018, p. 517 ss., ove anche una critica dell'idea che la selezione venisse effettuata sul discrimine della tradizione diretta delle opere spogliate, rispetto alla lettura tramite altri autori per quelle non impiegate (come era stato sostenuto, ad esempio da PETERS 1913, p. 74 ss., nell'ambito della più ampia tesi sui cosiddetti 'predigesti'). Si può aggiungere, nello specifico, che non si dà prova che le *Pauli sententiae* fossero giudicate al tempo di Triboniano maggiormente 'paoline' dell'*Ad municipalem* (ove conosciuto). A tal fine non mi sembra sufficiente che esse siano inserite nell'*Index Florentinus* (XXV.11) e ripetutamente sfruttate nella compilazione (cfr. LENEL 1889.I, cc. 1297 ss. nn. 1914-2054). Né – a mio modo di vedere – sarei propenso a riconoscere il valore probatorio che altri attribuiscono a (Paul. 4 *sent.*) D. 38.10.9, in relazione al supposto riconoscimento, da parte di Paolo, della propria mano nel *De gradibus et adfinibus*: vd. da ultimo COSSA 2018, p. 122 ss. per tutta la questione (sulla quale si sono consolidate le varie posizioni ricordate *supra*, in nt. 124).

¹⁴² Così WIEACKER 1975², p. 422.

¹⁴³ Per assurdo, si potrebbe anche ipotizzare che la versione dell'*Ad municipalem* fosse diversa da quella in mano al redattore dei *Fragmenta Vaticana*, e non riportasse cioè Frag. Vat. 237 e Frag. Vat. 243: motivo per cui i giustinianeî non li avevano recuperati. Però, rimane singolare che non esista nemmeno un altro estratto della prima: si sarebbe scelto di relegare nell'oblio una trattazione, che avrebbe potuto al contrario garantire una pur minima 'esposizione' del retrostante lavoro di consultazione, solo sacrificando un testo tra i molti delle *Sententiae*. È ben più plausibile che il $\mu\upsilon\upsilon\delta\omicron\beta\iota\lambda\omicron\nu$ non fosse stato consultato. Cfr. in merito i corrispondenti dubbi di GRELLE 2003, p. 41 nt. 36.

¹⁴⁴ Si tralasciano, peraltro, altre interpretazioni meno persuasive. Oltre alla suggestione in base a cui la scelta sarebbe stata orientata da motivazioni 'filologiche' (vd. *supra*, nel testo), si dovrebbe rifiutare anche una potenziale spiegazione improntata a criteri 'stilistici', ossia alla migliore forma della variante riferita dalle altre opere. Per Frag. Vat. 237, la sovrapposizione perfetta a D. 27.1.46.1 lo esclude *in nuce*, mentre l'assenza da tutto il Digesto di un riferimento ai *suarii* rafforza l'impressione che i due passi non siano stati posti a confronto: altrimenti, per esigenze di completezza, si sarebbe dovuta recepire la notizia dell'*Ad municipalem* (vd. subito *infra*, nel testo). Di contro, per Frag. Vat. 243 non si potrebbe con leggerezza sostenere che la versione di D. 27.1.40.1 sia in qualche misura migliore sul piano stilistico.

¹⁴⁵ Così introducendo davvero un'eccezione all'accennato principio compilatorio di 'massima resa', visto che il *De cognitionibus* (per Frag. Vat. 237) e le *Sententiae* (per il § 243) venivano già 'rappresentati' nella compilazione. D'altra parte, non mancano neanche le duplicazioni di brani perfettamente, o largamente, sovrapponibili all'interno dei *Digesta*: per inciso, sulle ragioni per cui ciò sia avvenuto posso rinviare a COSSA 2018, p. 547 ss.; cfr. poi MATTIOLI 2019, p. 5 ss.

dell'unica che era rimasta fruibile al momento della cernita¹⁴⁶. L'impressione è che si debba prediligere proprio quest'ultima soluzione, in considerazione dell'imperfetta simmetria tra D. 27.1.46.1 e Frag. Vat. 237, che sancisce un'ulteriore figura di *excusatio*, assente dal primo (e dal Digesto in generale)¹⁴⁷. La maggiore completezza della stesura esclusa, dall'*Ad municipalem*, induce a pensare che quest'ultimo, per quanto forse presente nei cataloghi librari impiegati all'avvio dei lavori (quando si redasse l'*Index Florentinus*), non si sia poi effettivamente potuto leggere¹⁴⁸.

L'approccio più fecondo al problema passa, dunque, attraverso le due enunciazioni dei *Fragmenta Vaticana*. Il che non agevola certo gli interpreti, costretti a confrontarsi – lo si è visto – con brani fortemente problematici. Si è osservato come sia per Frag. Vat. 237 che per Frag. Vat. 243 occorra tenere separato il giudizio sul contenuto da quello sul 'contenitore'. Dal versante sostanziale, in entrambi i casi sembra che le regole trasmesse siano compatibili con il regime giuridico delle *excusationes* in età severiana: in tale direzione convergono altresì i molti parallelismi con notizie di epoca coeva, sia per quanto riguarda la partecipazione alle funzioni annonarie tramite l'adesione a un *collegium* professionale (dati ascritti però a Ulpiano), sia per lo stato di indigenza (che si riconduce *in primis* allo stesso Paolo)¹⁴⁹. Quanto all'identità storica dell'autore, invece, la situazione è assai più complessa, benché passibile di essere ricostruita unitariamente per i due frammenti.

Frag. Vat. 237 presenta una struttura visibilmente composita – oserei dire rabberciata – data dall'unione della parte iniziale, e direttamente precettiva, dei due passi che lo precedono. Proprio nella sintesi si può cogliere il tratto distintivo di una manipolazione che incide sulla versione tradita – a cui dunque risultano più fedeli i §§ 235 e 236 – e la adatta ai bisogni di una prassi meno esigente sotto il profilo teorico. A tale processo di semplificazione sarebbe da collegare la scomparsa dei riferimenti normativi, che nei corrispettivi attribuiti a Ulpiano introducono chia-

¹⁴⁶ Il fatto che la rassegna dei $\mu\omicron\nu\upsilon\beta\iota\beta\lambda\alpha$ paolini – che costituisce quasi una 'sezione' autonoma dell'elenco – fosse stata accorpata al resto dell'*Index* praticamente 'in blocco', magari senza essere stata controllata nel dettaglio in rapporto alle specifiche *inscriptiones*, potrebbe aver costituito la principale causa delle discrasie tra Indice e Digesto, nella misura in cui alcuni tomi presenti nella lista non sarebbero poi risultati materialmente consultabili, perché mancanti. Cfr. COSSA 2018, spec. p. 534 ss.

¹⁴⁷ Quella dei *suarii*: vd. *supra*, § 2.

¹⁴⁸ Vd. *supra*, § 1 per una sintesi del fenomeno. Una spiegazione del genere viene prospettata, incidentalmente, anche da GRELLE 2003, p. 41, contestando la tesi di WIEACKER 1975², p. 59 ss. per cui il materiale presente nell'elenco preliminare, ma introvabile nel tessuto della compilazione giustiniana, sarebbe stato giudicato inutile dai commissari, e pertanto scartato. Non si può respingere in astratto la plausibilità di una simile motivazione, ma nel caso di specie essa non regge, in quanto non supera l'obiezione che la rilevanza dell'*Ad municipalem* sarebbe qui testimoniata dalla mancanza di una precisa indicazione nel Digesto della *excusatio* dei *suarii*, rammentata solo da Frag. Vat. 236 (rilievo che mi sembra trascurato anche da GRELLE 2003, p. 41 nt. 36). Che poi quella causa di esenzione non avesse più rilievo al tempo di Giustiniano, e quindi sarebbe stata conseguentemente preterita, non è giustificazione accettabile, a fronte della presenza nel Digesto di previsioni che riguardano figure parimenti irrilevanti per il diritto orientale del VI secolo (come i *pistores urbici*, anzitutto).

¹⁴⁹ Ciò può dirsi, anzitutto in merito a Frag. Vat. 237, la cui aderenza a Frag. Vat. 235, da un lato, e a D. 27.1.46.1, dall'altro, non lascia spazio a resistenze che non siano incentrate sulla paternità del dettato (vd. *supra*, § 2). Ma vale anche per Frag. Vat. 243, in forza dell'identità con D. 27.1.40.1 e PS. 2.27.5 (e non solo, entrando in gioco pure Frag. Vat. 240 e D. 27.1.7: vd. *supra*, § 3).

rimenti sulle evoluzioni delle varie discipline¹⁵⁰. Frag. Vat. 243 non si discosta da tale scenario, pur nella maggiore articolazione dei paralleli individuabili: quelli che verosimilmente provengono dalla medesima tradizione (D. 27.1.40.1 e PS. 2.27.5) non hanno la significativa addizione del dato normativo, che invece si osserva in testi contigui, ancora attribuiti a Ulpiano (almeno Frag. Vat. 240 e D. 27.1.7)¹⁵¹. Il dato di sintesi, allora, esprime la posteriorità e il minor grado di vicinanza all'originale degli enunciati ricondotti all'*Ad municipalem*¹⁵²: esso si rivela, pertanto opera non autentica, al di là di chi tra Paolo e Ulpiano si voglia considerare l'autore dei brani.

Ciò conduce intanto a domandarsi quando e da chi sia stato composto il *liber* e, al contempo, da quale scritto siano stati ripresi i precetti che vi sono confluiti. Nei fatti, una sua contestualizzazione di massima sarebbe possibile solamente valorizzando la progressione delle stesure dei *Fragmenta Vaticana*. In merito, si è ammessa la possibilità di un successivo intervento redazionale compiuto su un canovaccio preesistente: senza le necessarie destrezza e consapevolezza, ma con l'effetto di introdurre qualcosa che – in forma leggermente distonica – già c'era¹⁵³. Al momento in cui si consolida il testo finale dei *Fragmenta*, poi, l'imprecisione si cristallizza e si trasmette ai posteri. Ora, mi sembra più difficile che un simile errore abbia avuto luogo già negli stadi iniziali dell'attività di collazione, ossia almeno nella prima redazione: si sarebbe trattato infatti di una svista clamorosa, e potenzialmente oggetto di correzione nelle successive versioni. Con maggiore verosimiglianza, lo collocherei in un momento intermedio o finale del cammino editoriale della silloge: sempre comunque in uno dei passaggi di integrazione del testo. Come conseguenza, si potrebbe ancorare la redazione dell'*Ad municipalem* a tale successione di scritture della raccolta tardo-antica, datandolo cioè dopo gli anni Venti del IV secolo d.C. (prima stesura dei *Fragmenta Vaticana*) ed entro la fine di quello o l'inizio del successivo (con l'edizione finale)¹⁵⁴. È in tale intervallo temporale che dovrebbe aver iniziato a circolare la nuova variante dei passi esaminati, quella più sintetica rispetto al precedente, destinata a essere poi assorbita nei *Fragmenta*. L'ipotesi, naturalmente, si regge sul presupposto che tale versione sia venuta alla luce insieme all'*Ad municipalem*: purtroppo, la sua indimostrabilità impedisce di potervi riporre esclusivo affidamento¹⁵⁵.

¹⁵⁰ Cfr. GRELLE 2003, pp. 43 e 45, ove si attribuisce un giusto risalto alla constatazione dello sfolgimento delle citazioni di provvedimenti imperiali. Si ricorda che Frag. Vat. 235 menziona un duplice intervento adrianeo a mezzo di rescritti, mentre Frag. Vat. 236 un equivalente atto di Settimio Severo e Caracalla. Si potrebbe peraltro sottolineare che i 'tagli' sono stati effettuati con modalità alquanto approssimative, visto che nella parte caduta di entrambi i passi recanti la notizia completa erano comunque contenute precisazioni, che sarebbero risultate utili anche agli operatori di epoca tarda (come i richiami alle tutele intraprese prima dell'attività di *pistor* in Frag. Vat. 235, oppure al meccanismo necessario delle *litterae* di accertamento in Frag. Vat. 236).

¹⁵¹ Vd. su tutto ciò *supra*, § 3.

¹⁵² Da una diversa ma concorrente prospettiva, la frequenza di citazioni legislative si rivela invece un significativo tratto sintomatico dei *libri singulares* paolini: cfr. in proposito COSSA 2022, spec. p. 15 ss.

¹⁵³ Vd. *supra*, § 2 e nt. 56.

¹⁵⁴ Concordo con chi – come DE FILIPPI 1997, p. 77 – reputa che le modifiche si siano determinate al di fuori del processo creativo di quel compendio, per venire poi in esso recepite: troppa negligenza si addosserebbe all'estensore che facesse seguire a due brani consecutivi un terzo con la foggia di una superflua sintesi degli stessi. Vd. già *supra*, § 2.

¹⁵⁵ D'altronde, non fornisce idonea prova nemmeno la tesi che suggerirebbe l'emersione di un siffatto esemplare ancor prima dell'inizio del percorso editoriale dei *Fragmenta* (cfr. DE FILIPPI 1997, p. 78).

Tuttavia, una conferma dell'inquadramento prospettato giunge dal (già formulato) rilievo sulla titolazione stessa dell'opera, con il valore sostantivato dell'aggettivo 'municipalis', privo del sostegno di un termine quale il consueto 'lex'¹⁵⁶. La pertinenza a un periodo tardo (a partire dagli anni Venti del IV secolo) coincide, forse non a caso, con l'età ipotizzata per la prima redazione dei *Fragmenta*. Ma, anche non enfatizzando troppo tale circostanza, è comunque lecito collegare l'usanza lessicale a un determinato periodo storico, avanzato rispetto a quello dei Severi, e allontanare sempre di più il nostro *liber singularis* dalla prospettiva di un'auto-grafia paolina¹⁵⁷.

La scelta onomastica impone, del resto, una riflessione sul contenuto effettivo dell'opera. Una volta che si sia appurato un raggio semantico riferibile a un'epoca avanzata, occorre trarne le debite conseguenze e supporre che il trattato intendesse assumere come argomento di studio proprio il soggetto residente nel municipio, piuttosto che il complessivo ordinamento di quest'ultimo. Non sfugge che, in pratica, fra il primo caso e il secondo vi sarebbe stata una divergenza limitata: perlomeno non maggiore di quella che corre tra affrontare delle norme e degli istituti dal punto di vista dei destinatari o da quello dell'autorità emittente. E, tuttavia, non credo che tale alterità vada sottovalutata: porre al centro il *municeps* avrebbe, anzitutto, escluso che si trattassero, se non occasionalmente e in ragione delle inevitabili interferenze, i profili organizzativi delle varie strutture amministrative locali, oppure le funzioni dei singoli magistrati¹⁵⁸. È, in sostanza, qualcosa più di un problema di approcci, con conseguenze visibili anche in rapporto alla finalità del lavoro¹⁵⁹: collocare al centro il cittadino della comunità provinciale svela altresì una particolare attenzione alla destinazione operativa dello scritto. Ci si prefigura come fruitore privilegiato l'individuo che si muove sulla scena della società e del diritto – specialmente nel ruolo di titolare di uffici municipali e di attore di procedimenti – e si confronta con gli istituti che ne regolano il funzionamento: la gestione e la ricusazione dell'incarico tutelare ne sono un vivace esempio. E, pertanto, un *Ad municipalem* con un taglio così adesivo alla pratica doveva incontrare assai più apprezzamento presso la platea degli avvocati e, in generale, degli operatori (non solo del processo), che verso altre tipologie di lettori (penso, ad esempio, agli studenti di diritto)¹⁶⁰. Dal combinato di titolo e frammenti,

¹⁵⁶ Vd. *supra*, § 1.

¹⁵⁷ Vd. poi *infra*, nel testo, per un'ulteriore puntualizzazione in merito.

¹⁵⁸ Una trattazione che, invece, le *leges municipii* sembra contenessero regolarmente. Emblematico l'esempio delle *tabulae* dello statuto municipale di Irni, sulle quali si può consultare, *ex multis*, LAMBERTI 1993, p. 32 ss. Per una sintetica rassegna sul contenuto di molte leggi municipali a noi pervenute si rinvia, in sintesi, a GALSTERER 2006, p. 35 ss.

¹⁵⁹ Ed è, altresì, un motivo di discriminazione rispetto ad altre opere che affrontavano le medesime materie, ma da un punto di vista diverso. In tema di tutela, ad esempio, troviamo un *De officio praetoris tutelaris*, che già nel nome e nella conseguente impostazione denuncia l'intento di porsi dal lato dell'autorità e non del suo interlocutore privato (cfr., in merito, COSSA 2022, p. 109 s.).

¹⁶⁰ Una simile caratteristica – è bene puntualizzarlo – non implica che il *liber singularis* debba essere di necessità considerato frutto di una stagione giuridica avanzata, più legata al soddisfacimento di interessi concreti, ed estranea alle vette teoriche dell'elaborazione giurisprudenziale del principato. Quell'esigenza di venire incontro a un pubblico dagli 'appetiti' più specifici non può certo dirsi estranea alla scrittura dei *prudentes*, e ancor meno lo è a Paolo: il repertorio di *μονόβιβλα*, in gran parte autentici, può testimoniare appunto un lato significativo del suo profilo autoriale, come si propone in COSSA 2022, p. 17 ss.

allora, potrebbe emergere l'immagine di un testo congegnato non certo come un commentario lemmatico a qualche statuto cittadino, ma quale raccolta di precetti e discipline valevoli nelle realtà lontane da Roma.

Solo riflesso è, dunque, il legame alla legislazione (e all'organizzazione) dei *municipia*, che credo a questo punto sia indispensabile intendere astrattamente, al di là delle differenze contenute nei singoli statuti conferiti alle varie comunità¹⁶¹. Ciò si desume, tra l'altro, dall'assenza di specificazioni di sorta, come pure dall'argomento logico per cui avrebbe avuto veramente scarsa rilevanza una monografia dedicata a una sola realtà locale, in un panorama di entità cittadine assai articolato¹⁶². Dopo aver escluso che ci troviamo di fronte al commento a un provvedimento ben individuato, e aver disgiunto – in qualche misura – il genere letterario da un preciso referente materiale¹⁶³, si può discutere su quale ne fosse l'effettivo contenuto. Al di là delle varie congetture¹⁶⁴, la carenza di lavori omologhi si aggiunge alla scarsa visuale che ci è permessa dai due frammenti superstiti. In base a essi, in effetti, si potrebbe senz'altro arguire che una parte della trattazione fosse dedicata alle procedure di nomina e dispensa dei *tutores*: poiché la competenza dei magistrati municipali in questa materia è certificata da numerose fonti concordanti¹⁶⁵, non ne rimarremmo sorpresi. Li saremmo però costretti a fermarci, non avendo ulteriori appigli per delineare quell'*Ad municipalem* tardo-antico, finanche nelle dimensioni¹⁶⁶.

¹⁶¹ Non è questa la sede per mettere a punto una revisione complessiva delle problematiche inerenti alla legislazione degli ordinamenti municipali, che implicherebbe un confronto tra le varie *leges* epigrafiche a noi pervenute (di cui si veda una rassegna ragionata in LEPORE 2010, p. 54 ss.), risalendo verso la ricostruzione di presunti modelli generali quali una *lex Iulia municipalis* o una *lex Flavia* omonima. Su tutto ciò esiste una letteratura estremamente vasta e diversificata, che non conviene ripercorrere neppure per sommi capi. Circa l'ammissibilità di una 'legge municipale' unitaria che, sotto il principato, regolasse uniformemente le istituzioni di ogni città – secondo modalità prospettate per primo da D'ORS 1953, p. 156 ss. – si è mostrato scettico GALSTERER 1987, p. 181 ss., riconoscendo semmai, accanto alle statuizioni peculiari delle singole collettività, l'esistenza di normative di carattere generale, ma soltanto per disciplinare in modo armonico alcuni istituti o procedure sensibili, destinate poi a ottenere varie specificazioni in relazione alle diverse contingenze locali (cfr. anche ID. 2006, p. 31 ss.). L'Autore sottolineava come gli accenni dei *prudentes* severiani a una *lex municipalis* non dovessero essere intesi se non in senso astratto, in mancanza di un vero paradigma esistente (cfr. anche MANTOVANI 1993-94, p. 208 nt. 15, con integrazione di fonti). Una ricognizione sui tratti essenziali della vicenda critica si legge in LAMBERTI 2000, p. 242 ss., con appoggio alla tesi di Galsterer (ma già EAD. 1993, p. 201 ss.); poi cfr. EAD. 2017, spec. p. 95 s.

¹⁶² Un panorama che è tratteggiato, per l'età di Costantino, da FELICI 2015, p. 1063 ss., spec. p. 1074 s. (e nt. 24 con folta bibl.): del resto, è a quell'età (almeno) che si deve riportare l'*Ad municipalem*.

¹⁶³ Il che porterebbe – a mio parere – a elidere del tutto l'eventualità che l'*Ad municipalem* si strutturasse come una sorta di commento lemmatico a un testo di legge. Poca utilità avrebbe dimostrato tutta l'apertura teorica che è sottesa a quel tipo di prodotto letterario, dovendo qui attenersi piuttosto a una nuda aderenza a quanto fosse necessario per la pratica giuridica. Su tale perspicua finalità si è già pronunciato GRELLE 2003, p. 46.

¹⁶⁴ Si muove con prudenza GRELLE 2003, 45 s., benché arrivi a delineare la «trama di un discorso complessivo sulla condizione municipale e gli oneri a essa inerenti».

¹⁶⁵ Una simile attribuzione dei magistrati municipali, che aveva radici ben salde nel principato (la *lex Iulia et Titia*, secondo Gai. 1.185), è stata analizzata da GRELLE 2006, p. 411 ss. (ma cfr. LANGHAMMER 1973, p. 83 s.; ELIA 1985, p. 355 ss.; NÖRR 2001, p. 1 ss.; GAGLIARDI 2006, p. 484 ss.; SCIUTO 2007, p. 349 ss.; VIARENGO 2015, p. 33 ss. e nt. 12, ove ulteriore bibl. con le poche voci dissonanti). Questa competenza non era venuta meno, evidentemente, neanche nel tardo impero, come emerge da GRELLE 1960, p. 216 ss. Sotto altra visuale, è opportuno ricordare che in molte delle leggi provinciali, a noi giunte per via epigrafica, si riscontra la presenza di un *caput* dedicato alla materia tutelare: ad esempio, il capo XXIX della *lex Salpensana* e della *lex Irnitana* o il CIX della *Ursonensis*.

¹⁶⁶ Non prendeva partito TALAMANCA 1976, p. 129 nt. 96, benché parlasse di «opera di Paolo». Sembra però uno sterile gioco anche solo tentare una ricostruzione contenente le materie normalmente oggetto di giurisdizione municipale, dal

Spostando nuovamente la lente sui materiali, rimarrebbe semmai da verificare la loro provenienza originaria, per quel che concerne l'opera e l'autore. La circostanza che rinveniamo i passi tramandati in un titolo legato a contesti municipali non comporta automaticamente che, *ab initio*, questa fosse la loro sede: anzi, tenderei proprio a escluderlo. Benché quella fosse una materia che i *prudentes* non avevano disdegnato di affrontare¹⁶⁷, vi si oppone l'assenza di altre eventuali produzioni monografiche in tema, nonché il riflesso sistematico dei passi paralleli: il dettato di *Frag. Vat.* 237 e 243 è duplicato in testi che, in maniera più o meno attendibile, sono ricondotti a titoli completamente differenti (*De officio praetoris tutelaris*, *De excusationibus*, *De cognitionibus*, *Sententiae*)¹⁶⁸. In concreto, se separiamo i frammenti dalla rubrica isolandone il disposto, il nesso col diritto municipale si opacizza¹⁶⁹: esso è già labile per la fattispecie della situazione di *paupertas*, nella quale potevano in effetti incorrere anche i cittadini delle comunità provinciali¹⁷⁰; ma diviene sensibilmente forzato quando si torni all'*excusatio* 'professionale' dei *pistores* dell'Urbe¹⁷¹.

Un simile rilievo, insomma, spingerebbe a distanziare il tema della *lex municipalis* dai due brani, in relazione alla sede di origine e, al tempo stesso, a depotenziare le tesi che rincorrono la collocazione autentica dei materiali nelle sole trattazioni rivolte a quella normativa. Tesi che non sono da respingere *in toto* – anche in considerazione della tendenziale struttura casistica delle opere giurisprudenziali, entro cui si potevano seguire percorsi espositivi per noi difficili da seguire –, ma si rivelano quanto meno parziali¹⁷². Ritengo, pertanto, poco attendibile che

momento che l'assenza di modelli rendeva ammissibile finanche l'adesione a schemi espositivi che non contenessero tutte le medesime materie. Né appare persuasiva l'idea che, all'opposto, vi fossero affrontati esclusivamente gli istituti tutelari, soprattutto per l'incongruenza della titolazione (meno pesanti, seppur convergenti, appaiono gli argomenti di GRELLE 2003, p. 46). Così, ad esempio, la suggestione di LICANDRO 2018, p. 362 sull'accoglienza nell'*Ad municipalem* di PS. 2.14.1, in forza di una connessione molto debole, non potrebbe avere fondamento, se si conviene sul 'movimento' in senso inverso dimostrato a proposito di un frammento delle *Sententiae* ben più contiguo (ossia PS. 2.27.5): vd. *supra*, § 3.

¹⁶⁷ Basti, in proposito, il rinvio alla sintetica revisione di GRELLE 2001, p. 319 ss.

¹⁶⁸ Questo vale al di là della presunta autenticità di quei titoli. Tra di essi, peraltro, le *Sententiae* presentano un tessuto e un oggetto più composito e generale, così assumendo logicamente minor valore ai fini del ragionamento qui prospettato.

¹⁶⁹ In sostanza, la lettura proposta dubitativamente da GRELLE 2003, p. 45 – che i *negotiatores* fossero cioè originari dei *municipia* – aiuterebbe potenzialmente a collegare le prescrizioni a una narrazione incentrata sulla *lex municipalis*, ma sarebbe recessiva di fronte alla prevalenza dell'istituto dell'*excusatio*.

¹⁷⁰ Lenunciazione di *Frag. Vat.* 243 (e conseguentemente di D. 27.1.40.1 e PS. 2.27.5) è piuttosto vaga, consentendo la lettura in un senso e nell'altro. Anche l'aggiuntiva menzione del *rescriptum* in D. 27.1.7 e *Frag. Vat.* 240 (o dei *rescripta* in I. 1.25.6), altrettanto anodina, non è in grado di mutare il giudizio.

¹⁷¹ I fornai coinvolti nel provvedimento di esenzione sono espressamente quelli '*urbici*'. Inoltre, se si guarda alla versione più lunga, in *Frag. Vat.* 235, i *rescripta* di Adriano sono indirizzati al *praefectus annonae*, con chiaro aggancio ancora a una realtà romana; vi è inoltre la distinzione dai *decuriales*, che vale forse a segnare ulteriormente la distanza dalle istituzioni locali, in quanto a trattamento degli oneri (mentre non credo che possa leggersi come richiamo alla caratteristica di *municipes* dei *pistores* che, pur non appartenenti alle curie, erano dispensati dalla tutela, per la concorrente presenza dei membri di differenti *corporata*). Quanto ai commercianti di carni suine, è vero che un *forum suarium* poteva esistere anche in ogni città provinciale, accompagnato magari dall'associarsi di quanti vi commerciassero carne (cfr., per tutti, SIRKS 1991, p. 365 ss.). Tuttavia, l'unico di cui abbiamo notizie era posizionato nella capitale dell'impero in Campo Marzio, con attribuzione della relativa competenza giurisdizionale al *praefectus urbi* (citato appunto in *Frag. Vat.* 236; vd. poi *supra*, nt. 53): quindi, il collegamento con le attribuzioni dei magistrati municipali sarebbe sinceramente temerario.

¹⁷² Ciò vale, senza dubbio, per la ricordata posizione di SCHULZ 1968, p. 351 (e LIEBS 1997, p. 156 s.) sull'*Ad edictum*, come pure per quella di GRELLE 2001, p. 323 sul *De officio proconsulis*. Vd. *supra*, § 1 e nt. 25.

l'*Ad municipalem* fosse un puro estratto dell'*Ad edictum* o di altre opere che contenessero una sezione dedicata ai *municipia*¹⁷³. Rimane così in piedi l'idea del florilegio, frutto dell'arbitrio di un ignoto autore, che agglutinava *sententiae* e *opiniones* paoline inerenti (anche lontanamente) al *ius* delle città. È un'idea che, peraltro, rende pressoché vano (o almeno infecondo) il tentativo di individuarne l'architettura interna¹⁷⁴, mentre forse più accessibile, per quanto assai arduo, risulta il compito di isolare le possibili opere di derivazione: il primo passo sta certamente nell'individuazione dell'autore effettivo di quei contenuti, che – come più volte ribadito – le fonti fanno oscillare tra Paolo e Ulpiano.

Anzitutto, merita tenere per ferme le risultanze delle indagini sui frammenti. Così, la notizia più favorevole al nostro giureconsulto arriva da Frag. Vat. 243: una volta che si sia accertata la marcata corrispondenza alla voce delle *Sententiae*, da un lato, e che si sia disgiunta la variante riconducibile a Ulpiano, dall'altro, nulla vieta di ascrivere il primo corno della tradizione – quello che lega Frag. Vat. 243 a D. 27.1.40.1 (e PS. 2.27.5) – a Paolo, attestando dunque l'esattezza dell'*inscriptio* quanto a paternità (ma, di converso, anche l'errore sulla titolazione)¹⁷⁵. L'assunto dovrebbe riverberarsi poi su Frag. Vat. 237, per il quale invero le resistenze sono più robuste: c'è da tenere in conto pure l'evenienza che, considerando l'*Ad municipalem* una sorta di 'collage' spurio di materiali preesistenti, non è automatico concludere che essi fossero ripresi tutti dal medesimo giurista. Contro tale suggestione deporrebbe, oltre alla presunzione semplice fornita dall'attribuzione a Paolo nelle rubriche dei *Fragmenta Vaticana*, anche la loro omogeneità, che però si scontra con quelle dei §§ anteriori. Poiché la versione sicuramente anteriore si identifica con quelle di Frag. Vat. 235 e 236, che passano come ulpiane, l'unico modo per tornare a Paolo è porre in discussione la veridicità delle relative rubriche¹⁷⁶. Non sarebbe, d'altronde, un'ipotesi troppo precaria, ma si rinsalderebbe

¹⁷³ In particolare, del *De officio proconsulis*, in cui la regolamentazione delle istituzioni locali costituiva «un tratto distintivo del genere letterario» (MANTOVANI 1993-94, p. 207 nt. 14). Circa quello di Ulpiano, peraltro, TALAMANCA 1976, p. 132 suggeriva che la disciplina della *tutela* fosse inquadrata in quella più ampia dei *munera civiilia*. Purtroppo dell'esemplare paolino poco può dirsi, essendo esse salvati solo cinque escerti digestuali: cfr. LENEL 1889.II, c. 1145 nn. 1061-1065 (ove non si arrischiava neppure una ripartizione in sezioni tematiche). Al suo interno, però, almeno D. 50.12.7 riguardava profili giuridici municipali, confermando l'impressione che lo spazio dedicato potesse essere ben maggiore.

¹⁷⁴ Non si dispone, invero, dei mezzi per andare oltre un generico accostamento tra l'ipotesi di Frag. Vat. 237 e quella del § 243, nel segno del condiviso richiamo a ipotesi di *excusatio*. Ma le cause sono ben distinte, né ve n'è una che sembri astrattamente da anteporre nella esposizione dell'*Ad municipalem*, come imponderabile è il punto in cui eventualmente si posizionassero. Per quanto riguarda l'unico parallelo proponibile, quello del *liber singularis de excusationibus* di Ulpiano, Lenel 1889.II, c. 899 collocava D. 27.1.7 in *incipit*, nel quadro dei passi superstiti, e quindi prima di tutte le altre cause di esenzione. Tuttavia, vi sono due considerazioni che mettono in guardia da troppo facili assimilazioni. Innanzi tutto, la scelta di Lenel era motivata, verosimilmente, dall'avvertita esigenza di 'incastrare' (senza interromperla) nella lunga sequenza dei brani provenienti dai *Fragmenta Vaticana* (dal § 123 al 170) le ulteriori testimonianze digestuali: l'esito, che riduce queste ultime a mere componenti 'interstiziali', non sembra però obbligato. Inoltre, lo schema espositivo di una monografia concentrata sulle *excusationes* poteva ben essere difforme rispetto a quello di un lavoro sul complesso delle leggi municipali, intuitivamente destinato a confinare in uno spazio più ristretto (e non necessariamente centrale) quell'istituto.

¹⁷⁵ Si tratta – è bene ricordarlo – di un errore nella prospettiva della ricerca palinogenetica dei lavori di Paolo, ma che non può essere caricato, come tale, sulle spalle del collazionatore dei *Fragmenta*: egli probabilmente inseriva un § che leggeva in un testo circolante sotto la dicitura '*Ad municipalem*'.

¹⁷⁶ O, a *fortiori*, dello scritto che riferiscono, vale a dire il *De officio praetoris tutelaris*: è giusto segnalare che esso è comunque sospettato di essere il prodotto di un'aggregazione più tarda (cfr. bibl. in COSSA 2018, p. 48 s. nt. 126). Vd. anche *infra*, nt. 181.

anzi con quanto si ricava dall'analisi comparativa di D. 27.1.46.1 e Frag. Vat. 233¹⁷⁷, dalla quale si trae un'impressione di esigua affidabilità per le attribuzioni dei *Fragmenta* in generale, e in particolare nel segmento interessato (Frag. Vat. 233–235). Se i passi che lo compongono dovessero transitare tutti sotto Paolo¹⁷⁸, allora, logica vorrebbe che lo facesse anche Frag. Vat. 236, per le sue affinità con il § 237¹⁷⁹.

Portando simili ragionamenti a ulteriori conseguenze, si perviene a migliori precisazioni: Frag. Vat. 233 e seguenti verrebbero, infatti, attratti verso Paolo, ma nel *liber singularis de cognitionibus* e non nell'*Ad municipalem*. Tuttavia, sappiamo che il primo titolo deve essere considerato, con tutta probabilità, spurio, ossia composto in un'epoca posteriore a chi ne è indicato quale autore¹⁸⁰. Ma, se questa è la conclusione anche per il secondo, non ha molto senso discutere se i due brani esaminati venissero dall'uno o dall'altro: quale che fosse, avremmo comunque un risultato inappagante da un punto di vista critico¹⁸¹. Entrambi i titoli costituirebbero un filtro invalicabile in grado di schermare la provenienza dei materiali: la scelta potrebbe ricadere o su una delle opere specifiche in tema di *tutela* (o meglio su quelle che al giurista possano davvero ascrivarsi)¹⁸², o sull'*Ad edictum* perché contenente precetti sull'istituto, o anche sul *De officio proconsulis* per la prospettiva 'municipale', o infine a un qualsiasi libro di soluzioni casistiche. E allora, una residua speranza sarebbe offerta, tornando alla prospettiva sistematica, solo dal parallelo potenzialmente proveniente da un lavoro paolino estraneo al cortocircuito informativo appena descritto: le *Sententiae* di D. 27.1.40.1. Purtroppo, però, anch'esse sono di difficile contestualizzazione storica: le recenti posizioni 'genuiniste' circa i materiali non riescono a eliminare la consistente eventualità che il prodotto letterario sia frutto di una costruzione apocrifa¹⁸³, e ci tolgono ulteriore terreno sotto i piedi.

L'ultimo approccio praticabile è, infine, di tipo indiretto e prende le mosse dalla datazione dei singoli testi, poi rifusi in Frag. Vat. 237 e 243, pur se va preliminarmente precisato che – non avendo evidenza che essi derivassero dalla stessa fonte – l'analisi deve essere condotta anzitutto separatamente. Inoltre, è necessario avvalersi delle varianti più complete dei frammenti studiati (anche quando non circolassero sotto il titolo di *Ad municipalem*). Si può perciò

¹⁷⁷ Vd. i cenni *supra*, al § 2.

¹⁷⁸ Come sostiene la letteratura tradizionale, a partire da MOMMSEN 1890, p. 72 fino a DE FILIPPI 1997, p. 74.

¹⁷⁹ Al riguardo, oggettivamente le cautele devono essere maggiori – e lo stesso MOMMSEN 1890, p. 72 se ne avvedeva – perché l'unico argomento praticabile, oltre alla sovrapposizione formale con il testo che segue, sta nella possibilità che l'«Item» dell'*inscriptio* non sia da riferire alla concatenazione di citazioni a partire dall'ultima al *De officio praetoris tutelaris* di Ulpiano (Frag. Vat. 232), bensì appunto a un'opera paolina, in base alla rivisitata attribuzione.

¹⁸⁰ Vd. *supra* nel testo (e cfr. ancora COSSA 2022, p. 8).

¹⁸¹ Chiaramente, lo stesso non avverrebbe laddove ci si mantenesse aderenti alla notizia dei *Fragmenta* per il § 233, ossia alla paternità ulpianea, perché forse quel *De officio praetoris tutelaris* avrebbe qualche margine di essere ricondotto al giurista designato come autore (vd. *supra*, nt. 114). Ma l'apparenza di stabilità di quel risultato non può superare gli argomenti che allontanano i passi in questione da Ulpiano.

¹⁸² Cfr., in sintesi, COSSA 2022, p. 6 s. In breve, è difficile ammettere la paternità paolina per il *De iurisdictione tutelari editio secunda*, mentre essa dovrebbe potersi provare per il *De officio praetoris tutelaris* e, con un minor grado di solidità, per il *De excusationibus tutelarum*.

¹⁸³ Vd. *supra*, § 3.

determinare un intervallo corrispondente agli estremi del regno di Caracalla, tra il 211 e il 217 d.C. Infatti, da Frag. Vat. 235 si desume una redazione sotto quell'imperatore (*noster*)¹⁸⁴, che nel secondo brano si accompagna al '*divus Severus*'¹⁸⁵. Per la fattispecie della povertà come scusante dall'*onus tutelae*, invece, non si può essere così precisi, per quanto si legge nella linea 'paolina'; da quella 'ulpianea', piuttosto si desume un *tempus post quem* rappresentato dall'età dei *divi fratres*, oppure addirittura da quella del solo Marco Aurelio¹⁸⁶. Quindi un periodo seguente al 180 d.C.: poco indicativo parlando di Paolo, ma almeno non incompatibile con una sua paternità.

Alla fine della ricognizione sulla monografia, che ha accertato l'estraneità del progetto compositivo rispetto alla figura di quel giurista, possiamo tornare a indagare le possibili relazioni tra la sua denominazione e i titoli del Digesto. In particolare, sono due gli aspetti della proposta di Grelle con cui ora occorre confrontarsi a partire dal $\mu\nu\nu\omicron\beta\iota\beta\lambda\omicron\nu$, ossia da una prospettiva opposta a quella dell'Autore: da un lato, il contesto genetico dell'opera e, dall'altro, la sua incidenza sulla composizione del *titulus* digestuale D. 50.1.

Quanto al primo quesito, non abbiamo ottenuto elementi idonei a porre in discussione la supposizione circa la provenienza geografica e sociale del suo ideatore, che veniva legato addirittura «agli stessi ambienti nei quali si formarono i «funzionari della cancelleria occidentale» della prima metà del IV secolo¹⁸⁷. Se nella tradizione orientale – di cui ovviamente dobbiamo reputare massima espressione il Digesto – ci si affidò a lezioni dei testi non collimanti con quelle incluse nell'*Ad municipalem* (e ciò vale sia per Frag. Vat. 237 che per il § 243), è plausibile che queste ultime non fossero così diffuse come in Occidente, dove tradizionalmente si colloca la creazione dei *Fragmenta Vaticana*¹⁸⁸. Pur se non si può escludere del tutto che una copia della monografia circolasse in Oriente, cosa di cui parrebbe fornire una spia l'*Index Florentinus*, la sua soccombenza a fronte di altre tradizioni induce comunque a spostarne cautamente l'origine nell'altra *pars imperii*. Abbastanza intuitiva sarebbe, poi, la precisazione relativa all'«ambiente» di provenienza, naturalmente se inteso in senso lato. Difficilmente si potrebbe negare che il punto d'incontro dei funzionari imperiali e dell'anonimo collazionatore sia da individuarsi, a monte, nella comune formazione scolare o, a valle, nell'ambiente dei tribunali e della prassi giuridica: in uno di questi due scenari si può incorniciare la prima diffusione del sostantivo '*municipalis*'.

¹⁸⁴ Vd. *supra*, § 2.

¹⁸⁵ Precisamente da questi riferimenti temporali FITTING 1908², p. 93 desumeva, con un processo logico induttivo poco probante, la composizione paolina. Egli arrivava a fissare gli ultimi anni del regno comune di quegli imperatori come limite anteriore per la redazione, ma ciò va senz'altro escluso perché il fatto di celebrare la divinità di Settimio Severo mostra come si scrivesse già dopo la sua morte.

¹⁸⁶ Vd., in generale, *supra*, § 3. Si può ricordare che la più avanzata fissazione del termine dipende dalla scelta – opinabile, ma comunque non priva di fondamento – di ricondurre a quel filo di tradizione testuale anche I. 1.25.6, che oltre al *rescriptum* di Marco Aurelio e Lucio Vero (di cui si apprende in Frag. Vat. 240 e D. 27.1.7), ne ricorda uno emanato solo dal primo. Tuttavia, in termini concreti, cambierebbe poco quanto a fissazione del *tempus post quem*: dal momento che l'appellativo di '*divi*' poté essere conferito ai *fratres* solo dopo la morte del secondo, e più longevo, Marco Aurelio (cfr. KIENAST 2004, pp. 138 e 144), la data sarà sempre quella del 180 d.C.

¹⁸⁷ Cfr. GRELLE 2003, p. 48.

¹⁸⁸ Cfr., per tutti, DE GIOVANNI 2008, p. 273.

Circa la seconda, e più avanzata, congettura di Grelle, quella dell'influenza dell'opera giurisprudenziale sulla scelta di costruire un titolo *Ad municipalem et de incolis*, ho invece già segnalato alcune perplessità di tenore sistematico¹⁸⁹. A esse non apporta nulla di contraddittorio l'esame dei frammenti ascritti a Paolo, che anzi conferma – come osservato – la distanza dalla visione e dall'attività dei commissari. Non è sicuro che essi conoscessero direttamente l'*Ad municipalem*, né i suoi contenuti, e non può dimostrarsi in alcun modo che ne fossero suggeriti a livello terminologico. Almeno, non più di quanto lo sia chi attinge a un patrimonio lessicale generalmente condiviso. Esclusivamente in questa prospettiva, allora, si può valorizzare l'eventuale legame – solo obliquo – tra il nome del *liber singularis* e quello della sezione digestuale. Un legame che esiste, cioè, meramente in relazione a un vocabolario comune di ambito tecnico-giuridico: con un uso linguistico specifico che al tempo dei *Fragmenta* si stava probabilmente affermando, mentre per Giustiniano era ormai tanto ricorrente da poter essere pacificamente adottato nei testi legislativi.

Concluderei, dunque, constatando che la vicenda dell'*Ad municipalem*' – inteso come prodotto letterario, ma ancor prima come locuzione – si gioca tutta, per un verso, entro la cornice della tarda antichità e, per un altro, sul terreno delle disposizioni imperiali. Nessun tassello del mosaico qui restaurato è in grado di farci risalire ai contesti di scrittura giurisprudenziale del principato. L'unico aggancio sta nella probabile derivazione del materiale accolto nei *Fragmenta Vaticana*, ma la sua ricollocazione in un disegno espositivo profondamente nuovo e marcatamente altro già nella scelta del titolo depotenzia del tutto le connessioni con gli originali, fino a farne evaporare ai nostri occhi le linee di ascendenza. La mano di Paolo riesce talora ad affiorare quando si scavi sotto la crosta del rifacimento posteriore, ma non possiede più le qualità distintive che ne segnarono la creazione iniziale: quelle qualità che sarebbero utili per intuire se egli si dedicasse *ex professo* alla normativa locale, in un'opera autonoma rispetto a quelle più note. Nell'ambito dell'ancora inesausto compito di delineare i precisi confini del suo lascito¹⁹⁰, dunque, la complessiva indagine critica (su contenuti, forme e tradizione) conduce a depennare una voce alla lista dei suoi scritti 'minori', e contestualmente ad aggiungerla all'infinita massa dei lavori compilativi con cui i secoli dal IV in avanti hanno contribuito a infoltire il patrimonio della letteratura giuridica romana.

Bibliografia

ALBANESE 1979 = B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.

ALBANESE 2004 = B. ALBANESE, *Nota su Gai 1.7 e sulla storia del ius respondendi*, in *AUPA* 49 (2004), pp. 19-26, poi in ID., *Scritti giuridici*, IV, a c. di G. FALCONE, Torino 2006, pp. 1083-1090.

¹⁸⁹ Vd. *supra*, § 1.

¹⁹⁰ A una parte del quale ci si sforza di adempiere in COSSA 2022, p. 3 ss. (ma cfr. già ID. 2017, p. 237 ss.).

- ARCARIA 2003 = F. ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino 2003.
- AUBERT 1999 = J.J. AUBERT, *La gestion des collegia: aspects juridiques, économiques et sociaux*, in *Cahiers du Centre Gustave-Glotz* 10 (1999), pp. 49-69.
- AUSBÜTTEL 1982 = F.M. AUSBÜTTEL, *Untersuchungen zu den Vereinen im Westen des römischen Reiches*, Kallmünz 1982.
- BERGER 1918 = A. BERGER, s.v. *Iulius Paulus* (382), in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, X.1, Stuttgart 1918, pp. 690-752.
- BETANCOURT 1997 = F. BETANCOURT, *El libro anónimo "de interdictis". Codex Vaticanus Latinus n° 5766*, Sevilla 1997.
- CERVENCA 1974 = G. CERVENCA, *Studi sulla cura minorum. 2. In tema di excusationes dalla cura minorum*, in *BIDR* 77 (1974), pp. 139-219.
- CHARBONNEL 1974 = N. CHARBONNEL, *Les "munera publica" au III^e siècle* (Thèse pour le Doctorat), Paris 1974.
- CHASTAGNOL 1953 = A. CHASTAGNOL, *Le ravitaillement de Rome en viande au V^e siècle*, in *Revue historique* 210 (1953), pp. 13-32.
- CHEVREAU 2014 = E. CHEVREAU, *L'évolution de la tutelle romaine à travers le mécanisme de l'excusatio tutelae*, in *Fundamina* 20 (2014), pp. 139-149 (= EAD., *The Evolution of Roman Guardianship through the Mechanism of excusatio tutelae*, in U. YFTACH, M. FARAGUNA [eds.] *Ancient Guardianship: Legal Incapacities in the Ancient World* [Jerusalem, 3-5.11.2013], Trieste 2017, pp. 189-202).
- CHIAZZESE 1931 = L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte generale*, Cortona 1931.
- CHIAZZESE 2018 = L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte speciale (Materiali)*, a c. di G. FALCONE, Palermo 2018.
- COMA FORT 2014 = J.M. COMA FORT, *La jurisprudencia de la Antigüedad Tardía. Las bases culturales y textuales del Digesto*, in D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA (a c. di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, pp. 23-73.
- CORBO 2006 = C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica*, Napoli 2006.
- CORBO 2012 = C. CORBO, *Poveri*, in L. DE GIOVANNI (a c. di), *Società e diritto nella tarda antichità*, Napoli 2012, pp. 159-179.
- CORBIAT 1997 = J.-P. CORBIAT, *Le Prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome 1997.
- COSSA 2011 = G. COSSA, *Il De officio proconsulis di Venuleio Saturnino: nascita di un genere letterario*, in E. STOLFI (a c. di), *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, Napoli 2011, pp. 107-153.
- COSSA 2017 = G. COSSA, *Note sui libri singulares di Paolo. I. Le monografie in tema di manumissioni*, in *BIDR* 111 (2017), pp. 237-259.
- COSSA 2018 = G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano 2018.

- COSSA 2022 = G. COSSA (a c. di), *Iulius Paulus. Libri singulares*, I, Roma-Bristol 2022.
- CRACCO RUGGINI 1976 = L. CRACCO RUGGINI, *Collegium e corpus: la politica economica nella legislazione e nella prassi*, in G.G. ARCHI (a c. di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi (Firenze, 2-4 maggio 1974)*, Milano 1976, pp. 63-94.
- CRAWFORD 1998 = M.H. CRAWFORD, *How to create a municipium: Rome and Italy after the Social War*, in *Bulletin of the Institute of Classical Studies* suppl. 71 (*Modus Operandi. Essays in Honour of Geoffrey Rickman*), Oxford 1998, pp. 31-46.
- DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO 2014 = M. DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO, *Los municipios de Italia y de España: ley general y ley modelo*, Madrid 2014.
- D'ORS 1953 = A. D'ORS, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid 1953.
- DE FILIPPI 1997 = M. DE FILIPPI, *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo*, Bari 1997.
- DE GIOVANNI 2008 = L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2008.
- DE ROBERTIS 1959 = F.M. DE ROBERTIS, s.v. "Collegium", in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Torino 1959, pp. 484-487.
- DE ROBERTIS 1971 = F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I-II, Bari 1971.
- DE SALVO 1992 = L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi dell'Impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina 1992.
- DEBBASCH 1956 = Y. DEBBASCH, *Excusatio tutoris*, in L. CHEVAILLER, Y. DEBBASCH, J.L. GAY, *Varia. Études de droit romain*, II, Paris 1956, pp. 55-153.
- DELL'ORO 1960 = A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano 1960.
- DIOSONO 2007 = F. DIOSONO, *Collegia. Le associazioni professionali nel mondo romano*, Roma 2007.
- DONATUTI 1966 = G. DONATUTI, *Due questioni relative al computo del tempo*, in *BIDR* 69 (1966), pp. 155-191, poi in ID., *Studi di diritto romano*, II, a c. di R. REGGI, Milano 1977, pp. 953-990.
- EBRARD 1917 = F. EBRARD, *Die Digestenfragmente ad formulam hypothecariam und die Hypothekenzereption*, Leipzig 1917.
- ELIA 1985 = F. ELIA, *Il diritto dei magistrati municipali alla datio tutoris in età imperiale. Sua diffusione e contrazione*, in *Quaderni catanesi di studi classici e medievali* 7 (1985), pp. 355-390.
- FAYER 1994 = C. FAYER, *La familia romana*, I. *Aspetti giuridici e antiquari*, Roma 1994.
- FELGENTRÄGER 1935 = W. FELGENTRÄGER, *Zur Entstehungsgeschichte von Fragmenta Vaticana*, in *Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen* 5 (1935), pp. 27-42.
- FELICI 2015 = M. FELICI, *Appunti sulla politica municipale nell'età di Costantino*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XVII, Roma 2015, pp. 1063-1100.
- FERRINI 1900 = C. FERRINI, *Sulle fonti delle "Istituzioni" di Giustiniano*, in *BIDR* 13 (1900), pp. 101-207, poi in ID., *Opere*, II, Milano 1929, pp. 307-413.
- FITTING 1908² = H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*, Halle 1908².

- FUCECCHI, GRAVERINI 2016² = M. FUCECCHI, L. GRAVERINI, *La lingua latina. Fondamenti di morfologia e sintassi*, Firenze 2016².
- FUJISAWA 1995 = A. FUJISAWA, *I «pistores» nel primo impero*, in *Acme* 48 (1995), pp. 169-181.
- GAGLIARDI 2006 = L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, I. *La classificazione degli incolae*, Milano 2006.
- GALSTERER 1987 = H. GALSTERER, *La loi municipale des Romains: chimère ou réalité?*, in *RHDFE* 65 (1987), pp. 181-203.
- GALSTERER 2006 = H. GALSTERER, *Die römischen Stadtgesetze*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA (a c. di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, pp. 31-56.
- GONZÁLEZ 2012 = J. GONZÁLEZ, *La lex Flavia municipalis y los municipia Hispaniae*, in *Vespasiano e l'impero dei Flavi. Atti del convegno (Roma, 18-20 novembre 2009)*, Roma 2012, pp. 97-109.
- GRELLE 1960 = F. GRELLE, «*Datio tutoris*» e organi cittadini nel basso impero, in *Labeo* 6 (1960), pp. 216-225, poi in ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. FANIZZA, Roma 2005, pp. 25-38.
- GRELLE 2001 = F. GRELLE, *I giuristi, il diritto municipale e il Codex Gregorianus*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli 2001, pp. 319-342, poi in ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. FANIZZA, Roma 2005, pp. 473-496.
- GRELLE 2003 = F. GRELLE, *Ad municipalem*, in *Labeo* 49 (2003), pp. 32-48, poi in ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. FANIZZA, Roma 2005, pp. 517-537.
- GRELLE 2006 = F. GRELLE, *La datio tutoris dei magistrati municipali*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA (a c. di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, pp. 411-441 (= in *SDHI* 72 [2006], pp. 61-91).
- GROTEN 2015 = A. GROTEN, *Corpus und universitas. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: Zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Tübingen 2015.
- GUALANDI 1963 = G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I-II, Milano 1963.
- GUZMÁN 1976 = A. GUZMÁN, *Dos estudios en torno a la historia de la tutela romana*, Pamplona 1976.
- HERZ 1988 = P. HERZ, *Studien zur römischem Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittel Versorgung*, Stuttgart 1988.
- HÖBENREICH 1997 = E. HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997.
- HONORÉ 2002² = T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002².
- HUG 1950 = A. HUG, s.v. *Pistor*, in *Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XX.2, Stuttgart 1950, pp. 1821-1831.
- HUMBERT 2006, *Municeps et Municipium: définition et histoire*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA (a c. di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, pp. 3-29.
- HUMFRESS 2006 = C. HUMFRESS, *Poverty and Roman Law*, in M. ATKINS, R. OSBORNE (edd.), *Poverty in the Roman World*, Cambridge 2006, pp. 183-203.
- JONES 1970 = A.H.M. JONES, *The Caste System in the Later Roman Empire*, in *Eirene* 8 (1970), pp. 79-96, poi in ID., *The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History*, ed. P.A. BRUNT, Oxford 1974, pp. 396-418.

- JÖRS 1892 = P. JÖRS, *Untersuchungen zur Gerichtsverfassung der römischen Kaiserzeit*, estr. da *Festgabe der Göttinger Juristen-Fakultät für Rudolf von Jehring zum fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum am VI. August MDCCCXCII*, Leipzig 1892.
- KIENAST 2004³ = D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 2004³.
- KRÜGER 1912² = P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, München-Leipzig 1912².
- KÜBLER 1933 = B. KÜBLER, s.v. *Munus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XVI.1, Stuttgart 1933, pp. 644-651.
- LAFFI 2007 = U. LAFFI, *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma 2007.
- LAMBERTI 1993 = F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius Romanorum»*, Napoli 1993.
- LAMBERTI 2000 = F. LAMBERTI, *La 'maggiore età' della «lex Irnitana»*. *Un bilancio di diciotto anni di studi*, in *MEP* 3 (2000), pp. 237-256.
- LAMBERTI 2017 = F. LAMBERTI, *Riflessioni sulla riedizione di leges municipii e coloniae*, in S. LOHSSE, S. MARINO, P. BUONGIORNO (Hrsgg.), *Texte wiederstellen, Kontexte rekonstruieren. Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie (Münster, 23-24. April 2015)*, Stuttgart 2017, pp. 93-112.
- LAMBERTI 2018 = F. LAMBERTI, *Ius Latii e leges municipii di epoca Flavia*, in *Gerión* 36 (2018), pp. 463-479.
- LANGHAMMER 1973 = W. LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2.-4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit)*, Wiesbaden 1973.
- LECLERCQ 1967 = J. LECLERCQ, *Pour l'histoire du vocabulaire latin de la pauvreté*, in *Parole de l'Orient* 3 (1967), pp. 293-308.
- LENEL 1889 = O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I-II, Lipsiae 1889.
- LENEL 1927³ = O. LENEL, *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927³.
- LEPORE 2010 = P. LEPORE, *Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina*, Milano 2010.
- LEVY 1945 = E. LEVY, *Pauli Sententiae. A Palingenesia of the opening titles as a specimen of research in West Roman vulgar law*, Ithaca 1945.
- LICANDRO 2018 = O. LICANDRO, *Rec. a I. RUGGIERO, Ricerche sulle Pauli Sententiae*, in *SDHI* 84 (2018), pp. 355-366.
- LICANDRO 2020 = O. LICANDRO, *La Constitutio Antoniniana del 212 d.C. e il paradigma urbano. Una "diversa" lettura di P. Gissen 40.I*, in *Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente* 98 (2020), pp. 467-494.
- LIEBS 1977 = D. LIEBS, *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzes Konstantins*, in *RIDA* 24³ (1977), pp. 297-351.

- LIEBS 1989 = D. LIEBS, *Recht und Rechtsliteratur*, in R. HERZOG (Hrsg.), *Restauration und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr. (Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, V)*, München 1997, pp. 55-73.
- LIEBS 1997 = D. LIEBS, *Jurisprudenz*, in K. SALLMANN (Hrsg.), *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur 117 bis 285 n. Chr. (Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, IV)*, München 1997, pp. 83-217.
- LÓPEZ HUGUET 2013 = M.L. LÓPEZ HUGUET, *Clasificación general de los munera locales y exposición de las principales causas de su exención*, in A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN (dir.), G. GEREZ KRAEMER (ed.), *Hacia un derecho administrativo y fiscal romano*, II, Madrid 2013, pp. 566-587.
- LUCHETTI 1996 = G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996.
- LUCHETTI 2018 = G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari edituali di epoca severiana: il legame con il passato*, in *Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III*, a c. di G. LUCHETTI, A.L. DE PETRIS, F. MATTIOLI, I. PONTORIERO, Roma 2018, pp. 37-55.
- MAININO 2006 = G. MAININO, *Riflessioni intorno al caput XXIX della lex Irnitana*, in *SDHI* 72 (2006), pp. 369-387.
- MANTOVANI 1993-94 = D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'De officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR* 96-97 (1993-1994), pp. 203-267.
- MAROTTA 2004 = V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, II. *Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli 2004.
- MAROTTA 2007 = V. MAROTTA, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C.*, in *Annaeus* 4 (2007), pp. 53-86 (= in *Studi storici* 4 [2007], pp. 927-964).
- MASIELLO 1983 = T. MASIELLO, *I libri excusationum di Erennio Modestino*, Napoli 1983.
- MATTIOLI 2019 = F. MATTIOLI, *Ricerche sui capita geminata*, I. *I digesta di Giuliano e i libri ad edictum di Paolo*, Bologna 2019.
- MAYER-MALY 1982 = T. MAYER-MALY, *Rusticitas*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, I, Milano 1982, pp. 309-347.
- MOMMSEN 1870 = T. MOMMSEN (a c. di), *Digesta Iustiniani Augusti seu Pandectae*, I-II, Berlinii 1870.
- MOMMSEN 1890 = T. MOMMSEN (a c. di), *Fragmenta Vaticana. Mosaicarum et Romanarum legum collatio*, in P. KRÜGER, T. MOMMSEN, G. STUEMUND (a c. di), *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum*, Berlinii 1890, pp. 3-106.
- MUTH 1945 = R. MUTH, *Forum suarium*, in *Museum Helveticum* 2 (1945), pp. 227-236.
- NICOSIA 2005 = G. NICOSIA, *Iura condere*, in *AUPA* 50 (2005), pp. 225-245 (= in *Polis* 2 [2006], pp. 267-276).
- NÖRR 2001 = D. NÖRR, *Zur Palingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze*, in *ZSS* 118 (2001), pp. 1-72, poi in *Id.*, *Schriften 2001-2010* (Hrsgg. T.J. CHIUSI, H.-D. SPENGLER, J. PARICIO), Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2012, pp. 33-104.

- ORESTANO 1968 = R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Torino 1968.
- PAVIS D'ESCURAC 1976 = H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture de l'annone. Service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Rome 1976.
- PEACHIN 1990 = M. PEACHIN, *Prosopographic Notes from the Law Codes*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 84 (1990), pp. 105-112.
- PENDÓN MELÉNDEZ 2002 = E. PENDÓN MELÉNDEZ, *Régimen jurídico de la prestación de servicios públicos en derecho romano*, Madrid 2002.
- PERRY 2016 = J.S. PERRY, *Collegia and their Impact on the Constitutional Structure of the Roman State*, in P.J. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (edd.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Cambridge 2016, pp. 137-147.
- PETERS 1913 = H. PETERS, *Die oströmischen Digestenkommentare: die Entstehung der Digesten*, Leipzig 1913.
- ROBINSON 1992 = O.F. ROBINSON, *Ancient Rome. City Planning and Administration*, London-New York 1992.
- ROHDE 2018 = D. ROHDE, *Die Getreideversorgung Roms und die navicularii*, in K. WOJCIECH, P. EICH (Hrsgg.), *Die Verwaltung der Stadt Rom in der Hohen Kaiserzeit. Formen der Kommunikation, Interaktion und Vernetzung*, Paderborn 2018, pp. 145-166.
- RUCIŃSKI 2009 = S. RUCIŃSKI, *Praefectus urbi. Le gardien de l'ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain*, Poznań 2009.
- RUDORFF 1833 = A.A.F. RUDORFF, *Das Recht der Vormundschaft*, II, Berlin 1833.
- RUGGIERO 2017 = I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli sententiae*, Milano 2017.
- SAVIGNY 1850 = F.K. VON SAVIGNY, *Der römische Volksschluss der Tafel von Eraklea*, in Id., *Vermischte Schriften*, III, Berlin 1850, pp. 279-373.
- SCARLATA FAZIO 1939 = M. SCARLATA FAZIO, *Principii vecchi e nuovi di Diritto privato nell'attività giurisdizionale dei Divi Fratres*, Catania 1939.
- SCEVOLA 2012 = R. SCEVOLA, 'Utilitas publica', I. *Emersione nel pensiero greco e romano - II. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova 2012.
- SCHANZ, HOSIUS, KRÜGER 1922³ = M. SCHANZ, C. HOSIUS, G. KRÜGER, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian*, III. *Die Zeit von Hadrians 117 bis auf Konstantin 324*, München 1922³.
- SCHILLER 1953 = A.A. SCHILLER, *The jurists and the praefects of Rome*, in *BIDR* 57-58 (1953), pp. 60-97.
- SCHULZ 1968 = F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. Firenze 1968.
- SCIUTO 2007 = P. SCIUTO, *I limiti alla competenza dei magistrati municipali in materia di datio tutoris*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VII, Milano 2007, pp. 349-391.
- SIRKS 1989 = B. SIRKS, *Munera publica and exemptions (vacatio, excusatio and immunitas)*, in *Studies in Roman Law and Legal History in Honour of Ramon d'Abadal I de Vinyals on the Occasion of the Centenary*, Barcelona 1989, pp. 79-111.

- SIRKS 1991 = B. SIRKS, *Food for Rome. The legal structure of the transportation and processing of supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991.
- SIRKS 1998 = B. SIRKS, *Archives used with or by corpora. Working for the Annona of Rome and Constantinople*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Rome 1998, pp. 325-343.
- SOLAZZI 1916 = S. SOLAZZI, *Tutor suspectus*, in *BIDR* 28 (1916), pp. 131-188, poi in *Id.*, *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, pp. 101-146.
- SORACI 2006 = C. SORACI, *Dalle frumentationes alle distribuzioni di pane. Riflessioni su una riforma di Aureliano*, in *Quaderni catanesi di studi antichi e medievali* 5 (2006), pp. 345-437.
- TALAMANCA 1976 = M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in G.G. ARCHI (a c. di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo Impero (III-V sec. d. C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi (Firenze, 2-4 maggio 1974)*, Milano 1976, pp. 95-246.
- TALAMANCA 2001 = M. TALAMANCA, *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)*, Roma 2001, pp. 10-276.
- TALAMANCA 2006 = M. TALAMANCA, *Aulo Gellio ed i 'municipes'. Per un'esegesi di 'noctes Atticae' 16.13*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA (a c. di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, pp. 443-513.
- VERBOVEN 2017 = K. VERBOVEN, *Guilds and the Organisation of Urban Populations During the Principate*, in K. VERBOVEN, C. LAES (eds.), *Work, Labour and Professions in the Roman World*, Leiden-Boston 2017, pp. 173-202.
- VIARENGO 2007 = G. VIARENGO, *Iura e leges in un giurista tardo classico*, in *Φύλα. Scritti per Genaro Franciosi*, IV, Napoli 2007, pp. 2775-2824.
- VIARENGO 2015 = G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino 2015.
- VIARENGO 2021a = G. VIARENGO, *Introduzione*, in G. VIARENGO, B. STOLTE, A. MAFFI (a c. di), *Herennius Modestinus. Excusationum libri VI*, Roma-Bristol 2021, pp. 35-48.
- VIARENGO 2021b = G. VIARENGO, *Commento ai testi*, in G. VIARENGO, B. STOLTE, A. MAFFI (a c. di), *Herennius Modestinus. Excusationum libri VI*, Roma-Bristol 2021, pp. 121-201 (*passim*).
- VISCONTI 1931 = A. VISCONTI, *Il "collegium pistorum" nelle fonti giuridiche romane e medievali*, in *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere* 64 (1931), pp. 517-534.
- VOLTERRA 1970 = E. VOLTERRA, *L'opera di Erennio Modestino de excusationibus*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, III, Padova 1970, pp. 583-604, poi in *Id.*, *Scritti giuridici*, V, Napoli 1993, pp. 305-326.
- WACKE 2006 = A. WACKE, *Molinos y tabonas: evolución histórica y derecho romano*, in *Liber amicorum. Juan Miquel. Estudios romanísticos con motivo de su emeritazgo*, Barcelona 2006, pp. 1051-1086.
- WALTZING 1895-96 = J.-P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, I-II, Louvain 1895-96.

WENGER 1953 = L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953.

WIEACKER 1975² = F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1975².

WOJCIECH 2010 = K. WOJCIECH, *Die Stadtpräfektur im Prinzipat*, Bonn 2010.

ZOZ 2007 = M.G. ZOZ, *Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza. Fonti giuridiche e diritto delle persone*, Trieste 2007.

